D.Lgs. n. 231/2001

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi dell'art. 6, 3° comma del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

PARTE SPECIALE

Matrice indicante lo stato di revisione delle varie sezioni

	Indice di Revisione							
	0	1	2	3	4	5	6	7
Sezioni								
Generalità	29/05/25							
Reati contro la P.A.	29/05/25							
Delitti informatici	29/05/25							
Criminalità organizzata	29/05/25							
Falsità in monete	29/05/25							
Delitti contro l'industria e il commercio	29/05/25							
Reati Societari	29/05/25							
Delitti contro la personalità individuale	29/05/25							
Sicurezza sul Lavoro	29/05/25							
Ricettazione, riciclaggio, etc.	29/05/25							
Delitti in materia di strumenti diversi dai contanti	29/05/25							
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G.	29/05/25							
Reati ambientali	29/05/25							
Impiego di cittadini di paesi terzi	29/05/25							
Razzismo e Xenofobia	29/05/25							
Reati Tributari	29/05/25							
Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio	29/05/25							
Reati transnazionali	29/05/25							

PREFAZIONE

1. LE FAMIGLIE DI REATO DI CUI AL D.LGS. N. 231/01

2. FAMIGLIE DI REATO NON RILEVANTI NEL CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE

3. METODOLOGIA UTILIZZATA

4. PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

4.1 Principi generali

4.2 Leggi di riferimento

4.3 Analisi dei rischi

4.3.1 Analisi dei rischi art. 24

4.3.2 Analisi dei rischi art. 25

4.4 Presidi di controllo e prevenzione

5. PARTE SPECIALE B – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

5.1 Principi Generali

5.2 Leggi di riferimento

5.3 Analisi dei rischi

5.4 Presidi di controllo e prevenzione

5.4.1 Gestione dei sistemi informativi e della privacy

6. PARTE SPECIALE C – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

6.1 Princìpi generali

6.2 Leggi di riferimento

6.3 Analisi dei rischi

6.4 Presidi di controllo e prevenzione

7. PARTE SPECIALE D – REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

7.1 Principi generali

7. 2 Leggi di riferimento

7. 3 Analisi dei rischi

7. 4 Presidi di controllo e prevenzione

8. PARTE SPECIALE E - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

8. 1 Principi generali

8. 2 Leggi di riferimento

8. 3 Analisi dei rischi

8. 4 Presidi di controllo e prevenzione

9. PARTE SPECIALE F – REATI SOCIETARI

9. 1 Principi generali

9. 2 Leggi di riferimento

9. 3 Analisi dei rischi

9. 4 Presidi di controllo e prevenzione

10. PARTE SPECIALE G - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

10.1 Principi generali

10.2 Leggi di riferimento

10.2.1 Analisi dei rischi

10.2.2 Presidi di controllo e prevenzione

11. PARTE SPECIALE H - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME

11.1 Principi generali

11.2 Leggi di riferimento

11.3 Analisi dei rischi

11.4 Presidi di controllo e prevenzione

12. PARTE SPECIALE I - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

12.1 Principi generali

12.2 Leggi di riferimento

12. 3 Analisi dei rischi

12.3.1 Analisi dei rischi art. 25 octies

12.3.2 Analisi dei rischi art. 25 octies 1

12. 4 Presidi di controllo e di prevenzione

13. PARTE SPECIALE L - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

13.1 Principi generali

13.2 Leggi di riferimento

13.3 Analisi dei rischi

13.4 Presidi di controllo e di prevenzione

14. PARTE SPECIALE M – REATI CONTRO L'AMBIENTE

14.1 Principi generali

14.2 Leggi di riferimento

14.3 Analisi dei rischi

15. PARTE SPECIALE N - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

15.1 Principi generali

15.2 Leggi di riferimento

15.3 Analisi dei rischi

15.4 Presidi di controllo e di prevenzione

16. PARTE SPECIALE O - RAZZISMO E XENOFOBIA

16.1 Principi generali

16.2 Leggi di riferimento

16.3 Analisi dei rischi

16.4 Presidi di controllo e di prevenzione

17. PARTE SPECIALE P – REATI TRIBUTARI

17.1 Principi generali

17.2 Leggi di riferimento

17.3 Analisi dei rischi

17.4 Presidi di controllo e di prevenzione

17.4.1 Presidi di controllo in materia di contabilità generale, corretta formazione delle comunicazioni sociali e del Bilancio, calcolo delle imposte e predisposizione delle dichiarazioni fiscali

18. PARTE SPECIALE Q - REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI

18.1 Principi generali

18.2 Leggi di riferimento

18.3 Analisi dei rischi

18.4 Presidi di controllo e di prevenzione

19. PARTE SPECIALE R – REATI TRANSNAZIONALI

19.1 Principi generali

19.2 Leggi di riferimento

19.3 Analisi dei rischi

19.4 Presidi di controllo e di prevenzione

PREFAZIONE

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, gestione e controllo, si propone di disciplinare concretamente e in modo uniforme le condotte dei destinatari dello stesso, tramite la costruzione di un insieme strutturato di regole di comportamento e di elementi di controllo diretti a prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al D.lgs. n.231/2001.

L'articolazione in Sezioni di questo documento è stata concepita anche per far fronte agli interventi riformatori di settore, consentendo di essere integrata da nuove Sezioni ove dovesse ampliarsi il numero degli illeciti contemplati dal decreto ovvero di modificare, ad esempio, solo una singola sezione qualora ciò si rendesse necessario in virtù di modifiche societarie o normative.

Nella struttura che segue, ogni sezione ha come punto di riferimento le singole famiglie di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001, e si compone delle seguenti parti:

- Definizione della famiglia di reato e illustrazione delle fattispecie che la compongono;
- Individuazione dei processi sensibili interessati;
- Controlli sui principi generali di comportamento e sui protocolli specifici.

L'Obiettivo della Parte Speciale è, dunque, quello di:

- consentire una immediata conoscenza dei reati appartenenti alla singola famiglia di reato;
- comprendere le concrete modalità di realizzazione nella realtà dell'azienda del rischio-reato;
- definire specifiche regole di comportamento;
- imporre l'adozione di specifici elementi di controllo preventivi.

1. LE FAMIGLIE DI REATO DI CUI AL D.LGS. N. 231/01

L'art. 6 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.231/2001 prevede che il Modello debba individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto.

In coerenza con tale previsione, l'azienda ha provveduto a identificare i processi e le attività cosiddette a rischio e le singole aree aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati attraverso l'attività di mappatura effettuata. Detta analisi è contenuta nel Documento di analisi dei rischi (o Risk assessment) allegato al Modello ed è stata effettuata tenendo conto delle indicazioni delle linee guida di Confindustria, ultima versione, nonché delle Linee Guida di settore redatte dall'ANCE e validate dal Ministero della Giustizia.

Le famiglie di reato previste dal Decreto sono le seguenti, così come di seguito rubricate:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico e/o della unione europea, per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture - Art.24
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati - Art.24 bis
- Delitti di criminalità organizzata - Art.24 ter
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione - Art.25
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento - Art.25 bis
- Delitti contro l'industria e il commercio -Art.25 bis 1
- Reati societari - Art.25 ter
- Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali - Art.25 quater
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - Art. 25 quater 1
- Reati contro la personalità individuale - Art. 25 quinquies
- Reati di abuso di mercato - Art. 25 sexies
- Reato di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro - Art. 25 septies
- Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio - Art. 25 octies
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori - Art. 25 octies 1
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - Art. 25 novies
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria - Art. 25 decies
- Reati ambientali - Art. 25 undecies
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Art. 25 duodecies
- Razzismo e xenofobia - Art. 25 terdecies
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati - Art. 25 quaterdecies
- Reati tributari - Art.25 quinquiesdecies

- Contrabbando - Art. 25 sexiesdecies
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva] - Art. 12, L. n. 9/2013
- Delitti contro il patrimonio culturale - Art. 25 septiesdecies
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici - Art. 25 duodevicies
- Reati transnazionali - legge n.146 del 16 marzo 2006

2. FAMIGLIE DI REATO NON RILEVANTI NEL CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE

È stata effettuata un'analisi preliminare, considerando tutte le fattispecie di reato richiamate ad oggi dal D.lgs.231/2001 (di seguito Decreto), per valutare se le fattispecie ivi contemplate possano anche solo astrattamente essere configurabili rispetto alle specificità delle attività svolte dalla Società, alle caratteristiche del sistema organizzativo adottato ed alla configurazione giuridica della Società medesima. A seguito di analisi preliminare, sono state ragionevolmente escluse a priori determinate famiglie di reato in quanto ritenute non astrattamente applicabili alla realtà di riferimento e segnatamente:

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003];

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006];

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005];

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018];

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019];

Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020];

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva], ritenendo invece di operare una specifica analisi dei rischi relativamente a tutte le altre fattispecie previste dal Decreto, anche a fronte di un rischio valutabile come trascurabile e/o basso e le cui singole disposizioni sono richiamate nel presente documento.

Per la completa disamina della totalità dei reati previsti dal Decreto e delle sanzioni previste, si rimanda all'allegato Tabella reati illeciti.

3. METODOLOGIA UTILIZZATA

La "Mappatura delle attività a rischio di reato" è il risultato dell'attività di studio ed analisi del contesto aziendale effettuata al fine di individuare le aree e le attività esposte al rischio di commissione di reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente secondo quanto indicato espressamente all'art. 6, comma 2 lett. a) del d.lgs. 231/01. Previa individuazione delle macroaree riferibili all'Azienda e ai fini della costruzione della mappatura, sono stati quindi individuati i reati potenzialmente configurabili alle attività e i processi aziendali tipici a rischio, con l'indicazione – a titolo esemplificativo - delle possibili modalità di realizzazione dei reati.

L'individuazione delle macroaree e dei processi aziendali a rischio è stata effettuata altresì, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di Confindustria, e delle Linee Guida ANCE, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità della Green Team S.r.l. secondo quanto appresso indicato:

- Rapporti istituzionali
- Rapporti con enti previdenziali e assistenziali
- Concessioni/licenze amministrative/autorizzazioni/accreditamenti
- Gestione e predisposizione di richiesta di contributi, sovvenzioni o finanziamenti
- Rendicontazione somme ricevute dalla PA a titolo di contributi, sovvenzioni ecc.
- Rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscale
- Gestione rapporti con Autorità pubbliche in caso di verifiche ed ispezioni

Processo di approvvigionamento (forniture, attrezzature, macchinari, servizi di manutenzione, prestazioni professionali, appalti e subappalti):

- Valutazione e selezione dei fornitori
- Richiesta di acquisto
- Emissione dell'ordine
- Ricevimento materiali e/o prestazioni
- Ricevimento, contabilizzazione e pagamento delle fatture passive

Processo commerciale, gare ed appalti pubblici, trattative tra privati:

- Identificazione delle opportunità e decisione di partecipare (da soli o in raggruppamento di Imprese)
- Analisi tecnica e stima costi
- Predisposizione e riesame dell'offerta
- Trattativa con il cliente
- Aggiudicazione e stipula del contratto
- Servizi successivi alla fase di erogazione del servizio

Processo di erogazione del servizio e gestione del contratto:

- Gestione del servizio
- Attività di gestione del servizio
- Esecuzione del servizio sulla base di contratti
- Gestione del contratto, inclusa la contabilizzazione degli stati di avanzamento
- Fatturazione attiva, incasso e contabilizzazione
- Gestione varianti e riserve

Gestione del processo amministrativo e contabile:

- Gestione del patrimonio societario e tutela di soci e fornitori
- Redazione dei documenti con valenza amministrativa
- Contabilità e tenuta delle scritture
- Trasmissione dati per liquidazione IVA ed imposte sui redditi ed altri adempimenti fiscali e tributari
- Redazione del bilancio

Gestione dei flussi monetari e finanziari:

- Definizione fabbisogni finanziari (budget e/o piano industriale)
- Gestione della liquidità, pagamenti e incassi
- Acquisizione e gestione di finanziamenti

Gestione delle risorse umane:

- Assunzione e amministrazione del personale
- Gestione ed esecuzione dei contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza professionale che non rientrano nel processo di approvvigionamento
- Pagamento delle retribuzioni e gestione degli adempimenti in materia fiscale e contributiva

Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale:

- Valutazione e gestione consulenti legali
- Rapporti con l'autorità giudiziaria (es. civile, tributaria, giuslavoristica, amministrativa, penale)
- Gestione transazioni

Gestione dei sistemi informativi:

- Trasmissione di dati, informazioni e documenti agli Enti Pubblici ai fini degli adempimenti normativi legati alla rendicontazione di progetti e/o ai contributi assistenziali e previdenziali
- Trattamento e Protezione dei dati
- Utilizzo dei sistemi informativi, firme digitali, software e banche dati

Gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro:

- Definizione delle responsabilità per la sicurezza e valutazione dei rischi
- Costi e Oneri per la sicurezza
- Controllo operativo per la sicurezza (sedi, cantieri, impianti e attrezzature)
- Formazione del personale in tema di sicurezza
- Visite mediche obbligatorie

Gestione del sistema ambientale:

- Definizione delle responsabilità per l'ambiente
- Analisi dei rischi ambientali
- Gestione dei rifiuti
- Formazione sugli aspetti ambientali
- Controllo operativo per l'ambiente – controllo di efficienza degli impianti e loro manutenzione

Omaggi, spese di rappresentanza, liberalità e sponsorizzazioni:

- Individuazione del destinatario della liberalità
- Gestione operativa dell'elargizione
- Rimborsi e anticipi per missioni e/o trasferte sostenimento delle spese di rappresentanza
- Assegnazione e utilizzo della carta di credito

Gestione dei rapporti infragruppo:

- Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni ecc.)
- Rapporti con soci e organi sociali
- Attività relative al controllo di gestione dei flussi finanziari infragruppo
- Investimenti finanziari
- Partecipazioni societarie
- Elaborazione ed approvazione delibere sulla destinazione dell'utile di esercizio nel compimento di azioni del capitale

La metodologia seguita parte dalla valutazione, per ciascuna fattispecie di reato, del livello di rischio inteso come combinazione della gravità delle conseguenze ipotizzabili in capo all'Azienda, e della probabilità dell'accadimento dell'evento delittuoso. Per misurare la gravità (impatto) di un reato, la presente metodologia utilizza un criterio di proporzionalità oggettivo che valuta come più gravi quei reati che il legislatore punisce con pene più severe (se trattasi di sanzioni interdittive, pecuniarie e in che misura). Per quanto concerne la probabilità che si verifichi l'evento dannoso sono state individuate per ciascun reato contemplato dal D. Lgs. 231/2001 i principali fattori di rischio che, sulla base della mappatura attuata, incidono sul pericolo di commissione dei reati presupposto individuati, quali, a titolo esemplificativo: frequenza da esperienze pregresse, numerosità / volume delle operazioni, attinenza / rilevanza dell'evento criminoso alle peculiarità del business.

La valutazione, per ciascuna fattispecie di reato, del livello di rischio (inteso come combinazione della gravità delle conseguenze e della verosimiglianza/probabilità del reato) è concettualmente schematizzabile nella figura seguente:

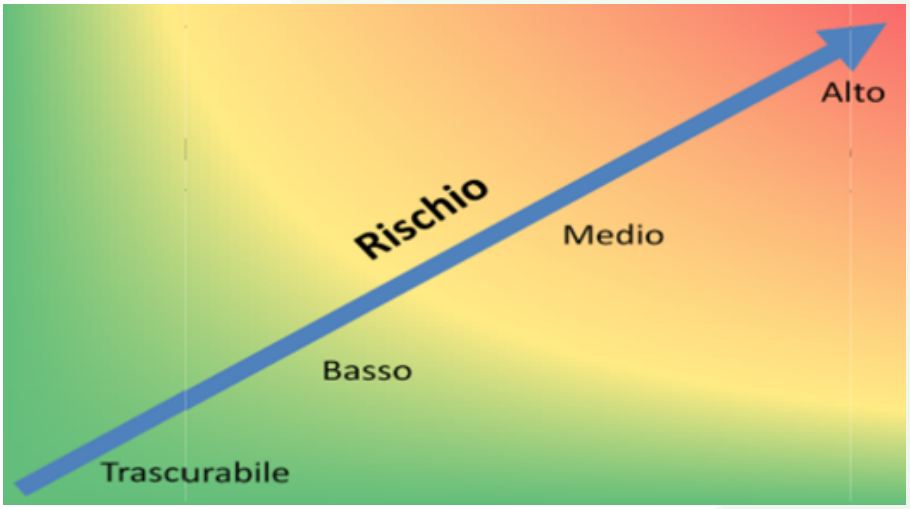

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00

RATING DI LEGALITÀ
★★

La metodologia seguita divide concettualmente il rischio in due tipologie: Rischio intrinseco (o inerente); Rischio residuo.

Il rischio intrinseco è il rischio che esiste di per sé effettuando una certa attività, senza tener conto del fatto che esistono a monte strumenti di controllo e protocolli di prevenzione o regolamentazione. Esso risulta influenzato direttamente dalla probabilità di accadimento di un eventuale reato e dall'impatto che questo avrebbe qualora si verificasse.

Il rischio residuo è il rischio che rimane dopo che il management ha messo in atto la sua risposta al rischio e quindi ha implementato gli strumenti di controllo, tesi a mitigare la probabilità di accadimento e/o l'impatto di un potenziale reato.

La misurazione del rischio è attuata attraverso la combinazione delle due variabili probabilità che il rischio si verifichi e gravità conseguente al suo verificarsi.

A ciascuna variabile viene assegnata una scala di misurazione convenzionale come descritto:

Probabilità	Gravità
Probabilità di accadimento alta (3)	quote fino a 300 (1- bassa)
Probabilità di accadimento media (2)	quote da 300 a 500 (2- media)
Probabilità di accadimento bassa (1)	quote oltre 500 e fino a 1000 (3- alta)
Probabilità di accadimento trascurabile (0)	

Definito il rischio intrinseco e individuata la sua rilevanza, sono stati individuati e valutati i controlli interni esistenti.

La valutazione del rischio residuo, nel nostro caso, si ottiene dalla media delle valutazioni dei rischi relativi all'intera rubrica dei reati richiamati in ogni articolo del D.lgs 231, su cui l'Organo Amministrativo si è riservato di considerare un fattore di correzione (correttivo priorità).

Priorità alta (1)

Quando non è possibile effettuare un controllo programmato per la eccezionalità o la scarsa prevedibilità dell'evento, la probabilità dell'evento non è riducibile sulla base degli standard del settore con misure praticabili economicamente, l'Organo Amministrativo decide che l'aspetto debba presentare una significatività evidente perché il suo non controllo comporta costi maggiori con effetti negativi sull'immagine dell'azienda e/o rischi di natura legale.

Priorità media (0,75)

Quando l'evento è prevedibile e la tipologia dell'attività che si svolge richiede controlli con una cadenza a medio/lungo termine.

Priorità bassa (0,50)

Quando i controlli sono costanti e/o ripetuti e tali da permettere una risposta immediata ad un eventuale problema che si presenti nella normale gestione delle attività; la probabilità dell'evento è migliorabile in modo ben individuato, con interventi tecnici e/o organizzativi rispondenti ai livelli standard del settore e praticabili economicamente.

Il rischio residuo è misurato dalla seguente formula: R = p x g x i (R = classe di rischio, p = probabilità, g = gravità, i = priorità dell'intervento).

La scala di misurazione dei rischi è la seguente:

0 < R < 3 Rischio basso 3≤ R< 6 Rischio medio 6≤ R ≤ 9 Rischio alto

Per tutto quanto non specificato, e per i dettagli dell'analisi dei rischi, si rimanda alle risultanze contenute del Risk Assessment.

Principi Generali

Indipendentemente da ogni specifico precetto previsto dalle procedure aziendali a presidio delle specifiche Aree ed Attività sensibili alla commissione di reati, tutte le azioni, operazioni, transazioni e attività effettuate dall'Organizzazione e dai suoi delegati per conto di essa dovranno essere ispirate ai seguenti principi:

Principio di legalità: Ogni transazione deve essere legittima, rispettosa di norme, procedure e regolamenti, nonché conforme alle disposizioni del Modello per come condivise con ogni stakeholder dell'organizzazione, intendendosi ogni comportamento difforme come "Elusione fraudolenta del Modello".

Principio di separazione: Per quanto compatibile con la costituzione aziendale, ogni processo deve essere rispettoso del principio della separazione delle diverse funzioni societarie atteso che nessun operatore può controllare un intero processo aziendale.

Conformità alle deleghe: Ogni atto deve essere posto in essere da chi ne ha i poteri; i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Verificabilità: Ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua, basata su informazioni documentabili e complete.

Trasparenza: Ogni transazione aziendale deve essere aperta ad analisi e verifiche obiettive, con puntuale individuazione dei soggetti e delle funzioni aziendali coinvolte.

Regole di condotta trasversali

A tal fine - oltre ai principi generali di comportamento e a quelli di carattere preventivo specificamente previsti per ogni singola “Parte Speciale” e alle procedure interne (per come ivi, esplicitamente o implicitamente, richiamate e tempo per tempo vigenti) - tutti coloro che, a diverso titolo, agiscono per conto e nell’interesse di GREEN TEAM, indipendentemente dalle aree di rischio considerate nel presente Modello, devono:

astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato “a rischio” o che, pur non costituendo di per sé dette fattispecie, possano potenzialmente diventarlo;

qualora vengano a conoscenza di operazioni o comportamenti sospetti o da segnalare, darne tempestivamente notizia all’OdV e trasmettere allo stesso ogni documentazione pertinente e informazione utile;

rendere edotti i terzi, che a vario titolo entrano in contatto con la Società, delle misure adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, per quanto applicabili alle attività rispettivamente svolte;

mantenere una condotta trasparente e collaborativa con la Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

compatibilmente con la struttura organizzativa, garantire l’applicazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione deve ricadere sotto la responsabilità di persona diversa da chi la contabilizza, esegue operativamente o controlla;

garantire una chiara definizione dei poteri e delle responsabilità nell’ambito della Società e adeguate forme di pubblicità al suo interno;

non porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione informatica da parte degli organi a ciò deputati;

evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale – nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme;

comunicare ogni situazione di potenziale o effettivo conflitto di interesse al proprio superiore gerarchico e all’OdV, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione;

effettuare con tempestività, regolarità, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni, le segnalazioni periodiche e gli invii di documenti, informazioni e dati previste dalle procedure interne, dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza o richiesti dalle stesse, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza dalle medesime esercitate e prestando la massima collaborazione all’espletamento degli accertamenti;

garantire tracciabilità e registrazione di ogni transazione e operazione (anche di controllo, autorizzazione e/o supervisione) ed archiviare la relativa documentazione in modo da poterne ricostruire il processo di autorizzazione, decisione e svolgimento e renderne agevole l’accesso, la reperibilità, la verificabilità e il riesame;

in relazione ad ogni acquisto di beni o servizi, garantire un'adeguata selezione dei fornitori sulla base di criteri di professionalità, affidabilità, esperienza, onorabilità o comunque reputazionali;

procedere ad una periodica attività di controllo e verifica sull'efficienza organizzativa e operativa, sui servizi erogati, nonché sull'evoluzione delle risorse umane e tecnologiche.

È fatto espressamente divieto di:

effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a clienti e fornitori;

accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a titolo di esempio, promesse di assunzioni o consulenze dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;

ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura da pubblici funzionari ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle c.d. "regalie d'uso" è tenuto a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;

assumere personale e/o attribuire incarichi (ad es. di consulenza) nei casi in cui l'assunzione o l'incarico siano (o possano apparire) finalizzati allo scambio di favori con soggetti pubblici;

falsificare documenti informatici pubblici e privati.

1. PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

4.1 Principi generali

In relazione alla possibile commissione dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 d.lgs. n.231/01, la locuzione "pubblica amministrazione" viene oggi utilizzata, a seconda del contesto, per designare:

- in senso oggettivo, una funzione pubblica (funzione amministrativa), consistente nell'attività volta alla cura degli interessi della collettività (interessi pubblici), predeterminati in sede di indirizzo politico;
- in senso soggettivo, l'insieme dei soggetti che esercitano tale funzione. Si intendono a tal fine, tutti i soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Ai fini del presente Modello, la configurazione di tale categoria di reati comporta pertanto un contatto o un rapporto con soggetti appartenenti alla PA, che possono essere distinti in pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale – ai sensi di quanto disposto dall'art. 357 c.p. - esercita una funzione legislativa (Stato, Regioni, Province..), giudiziaria (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione di Giustizia quali curatori, liquidatori fallimentari..) o amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - ad esempio, Unione Europea, membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle

Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.) ed è disciplinata da norme di diritto pubblico.

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla PA di realizzare i propri fini mediante veri e
- propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri gerarchici all'interno di pubblici uffici;
- potere certificativo, ovvero quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

L'incaricato di un pubblico servizio invece – a norma di quanto stabilito dall'art. 358 c.p. - presta, a qualunque titolo, un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Per pubblico servizio si intendono quindi:

- le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica;
- le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione.

L'incaricato di pubblico servizio, pertanto, svolge attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto e le norme che la disciplinano.
Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un Ente pubblico, i dipendenti di Enti Ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di Aziende Energetiche Municipali; i dipendenti di Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali; i membri dei Consigli Comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.
In via generale quindi, e al fine di azzerare, o quantomeno ridurre il rischio che si configurino le fattispecie delittuose *de qua* è fatto obbligo all'organizzazione di espletare le attività aziendali in conformità a:

- leggi, regolamenti, o altri provvedimenti vincolanti emessi dallo Stato italiano, ovvero, qualora si effettuino attività all'estero, dallo Stato in cui si svolge l'attività d'impresa;
- statuto societario, procure e deleghe, ordini di servizio, ISO 9001, ISO 45001 e ogni altro sistema di gestione adottato dall'azienda, nonché ogni altra disposizione emessa con particolare riferimento a tutte le attività che prevedono un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione nella forma di rapporti negoziali ovvero dei flussi informativi;
- il presente Modello di organizzazione gestione e controllo;
- il Codice etico.

4.2 Leggi di riferimento

Art. 24 d.lgs. n.231/01 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, ((353, 353-bis,)) 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

I reati previsti dall'art. 24 e ss. del D.lgs.n. 231/01 e ritenuti astrattamente configurabili all'attività di *GREEN TEAM* sono di seguito indicati con testo e rubrica degli articoli richiamati. Per una disamina completa delle fattispecie non espressamente richiamate, come detto in premessa, si rimanda all'allegato *Tabella reati-illeciti*:

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il soggetto attivo è descritto come "chiunque estraneo alla pubblica amministrazione". Tale deve considerarsi non necessariamente colui che sia privo della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio,

bensì colui che sia estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione e, più precisamente, non sia legato da alcun rapporto di dipendenza con l'ente pubblico erogatore del finanziamento.

Il presupposto del reato è costituito dall'avvenuto ottenimento, da parte del soggetto attivo, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, destinati alle particolari finalità considerate dalla norma (favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse). Le erogazioni possono provenire dallo Stato, da altro ente pubblico, ovvero dalle Comunità europee.

Per contributi si deve intendere la partecipazione pubblica alle spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi; per sovvenzioni, le erogazioni in denaro a fondo perduto, effettuate in un'unica soluzione ovvero con carattere di periodicità; per finanziamenti, gli atti negoziali a contenuto creditizio caratterizzati da una minore onerosità per il beneficiario, dovuta all'intervento dello Stato o di altro ente pubblico in vista del particolare vincolo di destinazione delle somme (ad es., mutui agevolati).

La condotta ha natura omissiva e consiste nella mancata destinazione delle somme erogate alle finalità di pubblico interesse, in vista delle quali l'erogazione è stata effettuata.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il reato è a dolo generico, e consiste nella rappresentazione e violazione di non attribuire alle somme ottenute una destinazione conforme a quella predeterminata.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici, dall'Unione Europea, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000.*

3. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

* Ultimo periodo aggiunto dal Decreto Legislativo n. 75 del 2020 di recepimento della Direttiva PIF

La fattispecie ha un ambito di applicazione limitato: in virtù della clausola di consunzione inserita in apertura della norma, infatti, questa non si applica qualora il fatto costituisca il più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Soggetto attivo può essere "chiunque". Per quanto riguarda la condotta incriminata, la norma sanziona l'indebito conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati od altre erogazioni, mediante due modalità tipiche, l'una commissiva, l'altra omissiva.

La prima consiste nell'utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Va evidenziato che, rispetto al documento, la falsità può assumere due forme: la falsità materiale, qualora il documento sia contraffatto, cioè provenga da un soggetto diverso da quello apparente, o alterato, ossia modificato dopo la sua definitiva formazione; la falsità ideologica, ove il documento non sia veridico, contenendo attestazioni non conformi al vero. Riguardo alle dichiarazioni, come è chiaro, l'unica falsità che può rilevare è quella relativa alla non veridicità del loro contenuto.

La seconda modalità di condotta si configura qualora l'agente ometta informazioni dovute, cioè quelle che egli è tenuto a fornire conformemente alle norme procedimentali che disciplinano l'erogazione del contributo.

L'oggetto materiale è costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (per le relative nozioni, cfr. supra, sub art. 316 bis).

L'elemento soggettivo (dolo generico) è integrato dalla rappresentazione e volizione di conseguire le erogazioni mediante le due modalità tipiche descritte.

Il 2° comma della disposizione prevede una clausola di esiguità, che vale ad escludere l'illiceità penale del fatto, qualora la frode abbia ad oggetto una somma pari o inferiore ad euro 3.999; in questa ipotesi, sussistendo per l'autore un mero illecito amministrativo, è da escludere la responsabilità amministrativa dell'ente.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n.1 c.p.)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità;

2 bis). se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, n. 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

Ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, l'ipotesi considerata dal Decreto è solo quella aggravata di cui al comma 2, n. 1 della fattispecie, configurabile laddove il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico. Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici (trasfigurazione della realtà, attuata simulando ciò che non esiste o nascondendo ciò che esiste) o raggiri (discorso o ragionamento volto a creare un falso convincimento nel destinatario) tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad altro Ente Pubblico, all'Unione Europea. Tale reato può realizzarsi, ad esempio, qualora nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. (*art. 32-quater c.p "Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione secondo il quale: Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter,317, 318, 319, 319-bis, 319- quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)*.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale fattispecie consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta più grave ed autonoma fattispecie in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o dell'Unione Europea.

Con riferimento alle due forme di truffa aggravata, l'elemento specializzante della figura di cui all'art. 640 bis c.p. rispetto alla figura di cui al secondo comma dell'art. 640 c.p. risiede nell'oggetto sul quale deve ricadere l'azione rappresentato da i) ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, comunque denominata; ii) "contributi e sovvenzioni" (erogazioni a fondo perduto); iii) finanziamenti (cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati); iv) mutui agevolati (caratterizzati, rispetto all'ipotesi precedente, dalla maggior ampiezza dei tempi di restituzione)

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Il reato può essere commesso da chiunque.

Il fatto consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (evento del reato) attraverso due modalità alternative della condotta:

a) l'alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico: tale formula ricomprende qualunque condotta avente ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema e che incida sul processo di elaborazione dei dati, ovvero su quello di trasmissione degli stessi;

b) l'intervento, attuato senza diritto (cioè, da chi non è legittimato) e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti: questa previsione è idonea a ricomprendere ogni ipotesi di manipolazione dell'input, del programma, o dell'output del sistema.

Il dolo richiesto è generico, e consiste nella consapevolezza e volontà di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma.

Va sottolineato che l'art. 24 del decreto limita la responsabilità amministrativa dell'ente alle sole ipotesi di frodi informatiche commesse in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Tale ipotesi di reato, inserito ad opera del D.Lgs. n. 75/2020 di recepimento della Direttiva PIF, non richiede - ai fini della sua configurazione - una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, né un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo piuttosto sufficiente, ai fini della sua integrazione, la dolosa in esecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi. Ne deriva che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti.

In sede di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (v. legge 9 ottobre 2023, n. 17 in G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023, testo coordinato) in tema di processo civile, contrasto agli incendi boschivi, recupero delle tossicodipendenze, salute e cultura, personale della magistratura e pubblica amministrazione, è stato ulteriormente esteso il catalogo dei reati che costituiscono il presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, includendo due nuove fattispecie nell'ambito dell'elenco reati già previsti all'art. 24 del D.lgs. n. 231/01.

In particolare, per effetto delle modifiche all'articolo 24 del D.lgs. 231/2001, l'ente sarà chiamato a rispondere, al ricorrere delle condizioni previste dal decreto, per i reati di:

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.
3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Per entrambi i reati si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (ovvero da duecento a seicento quote, in caso di profitto di rilevante entità o di danno di particolare gravità), nonché le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le fattispecie appena delineate, si collocano tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione. *Ratio* indiscussa delle norme in esame è quella di assicurare efficace tutela rispetto alla fase di formazione dell'attività negoziale della pubblica amministrazione, con specifico riguardo alla scelta dei contraenti e al rispetto delle regole volte a disciplinare le gare cui l'amministrazione risulti interessata. L'oggetto della tutela penale è quindi rinvenibile nella libertà della concorrenza, che si riflette a sua volta sull'affidamento che si determina in relazione alla regolarità del procedimento, oltre che sull'interesse dell'amministrazione. In questa prospettiva, è stato osservato che la tutela penale sarebbe concentrata sulla libertà economica in generale e sulla libera concorrenza in particolare, che si concreterebbe nell'assicurare un'assoluta parità di condizioni a favore di tutti i partecipanti alla procedura.

La delimitazione dell'ambito applicativo dell'una o dell'altra fattispecie appare significativa sul terreno pratico. Poiché la fattispecie di turbata libertà degli incanti presuppone che vi sia una gara procedimentalizzata, essa non può venire in rilievo prima che la procedura abbia avuto inizio. È dunque necessario, affinché la violenza, la minaccia, i doni o le promesse di doni, le collusioni o altri mezzi fraudolenti integrano il delitto di cui all'art. 353 c.p., che la procedura di gara abbia avuto inizio, risultando quantomeno necessaria l'avvenuta e compiuta predisposizione di regole da parte della pubblica amministrazione. L'introduzione della nuova figura di reato descritta dall'art. 353 bis c.p., affiancando l'art. 353, è volta invece a reprimere le condotte di turbativa poste in essere antecedentemente alla pubblicazione del bando, che finora sfuggivano alla sanzione penale. È evidente che la fattispecie di cui all'art. 353 bis c.p. è costruita come un reato di pericolo (atti diretti a turbare il procedimento amministrativo di formazione del bando), a dolo specifico (finalità di condizionare la scelta del contraente); quindi, la consumazione è indipendente dalla realizzazione del fine medesimo e viene anticipata alla fase di pubblici incanti anteriore alla pubblicazione del bando.

4.3 Analisi dei rischi

4.3.1 Analisi dei rischi art. 24

I reati potenzialmente configurabili alle attività sono stati individuati – previa analisi dei rischi (risk assessment) cui si rimanda – nelle seguenti fattispecie:

Art.24 D. lgs. n.231/01	***Rischio medio***
Reati configurabili	**Attività e prassi aziendali a rischio reato**
– Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) – Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) – Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) – Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] – Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)	**Rapporti istituzionali** – Rapporti con enti previdenziali e assistenziali – Concessioni/licenze amministrative/autorizzazioni/accreditamenti. – Gestione e predisposizione di richiesta di contributi, sovvenzioni o finanziamenti – Rendicontazione somme ricevute dalla PA a titolo di contributi, sovvenzioni ecc. **Processo di approvvigionamento (forniture, attrezzature, macchinari, servizi di manutenzione, prestazioni professionali, appalti e subappalti):** – Ricevimento, contabilizzazione e pagamento delle fatture passive **Processo commerciale: gare ed appalti pubblici, trattative tra privati** – Identificazione delle opportunità e decisione di partecipare (da soli o in raggruppamento di Imprese) – Predisposizione e riesame dell'offerta – Servizi successivi all'erogazione del servizio **Processo di costruzione e gestione del contratto** – Esecuzione delle opere pubbliche sulla base di contratti – Gestione del contratto, inclusa la contabilizzazione degli stati di avanzamento

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00

RATING DI LEGALITÀ
★★

	– Fatturazione attiva, incasso e contabilizzazione **Gestione del processo amministrativo e contabile** – Redazione dei documenti con valenza amministrativa – Contabilità e tenuta delle scritture – Trasmissione dati per liquidazione IVA ed imposte sui redditi ed altri adempimenti fiscali e tributari – Redazione del bilancio **Gestione dei flussi monetari e finanziari** – Definizione fabbisogni finanziari (budget e/o piano industriale) – Gestione della liquidità, pagamenti e incassi – Acquisizione e gestione di finanziamenti **Gestione delle risorse umane** – Pagamento delle retribuzioni e gestione degli adempimenti in materia fiscale e contributiva **Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale** – Rapporti con l'autorità giudiziaria (es. civile, tributaria, giuslavoristica, amministrativa, penale) **Gestione dei sistemi informativi** – Trasmissione di dati, informazioni e documenti agli Enti Pubblici ai fini degli adempimenti normativi legati alla rendicontazione di progetti e/o ai contributi assistenziali e previdenziali **Gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro** – Visite mediche obbligatorie **Gestione dei rapporti infragruppo**

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00

RATING DI LEGALITÀ
★★

	– Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni ecc.) – Attività relative al controllo di gestione dei flussi finanziari infragruppo – Investimenti finanziari – Partecipazioni societarie – Elaborazione ed approvazione delibere sulla destinazione dell'utile di esercizio nel compimento di azioni del capitale

Art. 25 d.lgs. n.231/01 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

I reati previsti dall'art. 25 del D.lgs. 231/01 sono di seguito indicati con testo e rubrica degli articoli richiamati. Per una disamina completa delle fattispecie non espressamente richiamate, come detto in premessa, si rimanda all'allegato *Tabella reati-illeciti*:

Corruzione per l'esercizio della funzione* (art. 318 c.p.)

*Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni**.*

(*) Rubrica e Articolo novellati ex Legge n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).
(**) Articolo novellato ex legge 09/01/2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici" (c.d. "Legge Spazzacorrotti"), per la parte relativa all'inasprimento della pena edittale nel minimo e massimo (GU n.3 del 16/01/2019, in vigore dal 01.02.2019).

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altre utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un

atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Essenzialmente la corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio dell'attività del soggetto qualificato.

All'interno delle figure tipizzate dal legislatore, è possibile operare una serie di distinzioni che ben evidenziano la struttura delle incriminazioni previste:

- in primo luogo, si distingue tra corruzione passiva, che riguarda il fatto dell'*intraneus* (soggetto qualificato) che riceve la retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa, e corruzione attiva, che riguarda il fatto dell'*extraneus* (soggetto privato) il quale dà il denaro o l'utilità ovvero li promette;

- a seconda, poi, che il mercimonio abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero un atto non conforme ai doveri d'ufficio, si parla, rispettivamente, di corruzione propria (art. 319) e di corruzione impropria (art.318);

- ancora, la corruzione viene distinta in rapporto al momento del *pactum sceleris*: se esso interviene prima del compimento dell'atto si ha la corruzione antecedente; qualora, invece, esso intervenga dopo il compimento dell'atto, si ha la corruzione susseguente.

La corruzione costituisce il cosiddetto "reato proprio a concorso necessario", che strutturalmente richiede la presenza di due o più persone, di cui almeno una rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; rispetto alla corruzione impropria, tuttavia, l'incaricato di un pubblico servizio risponde solo qualora ricopra la qualità di pubblico impiegato (art. 320).

In virtù dell'art. 321, la responsabilità è estesa al soggetto privato, tranne che nell'ipotesi di c.d. corruzione impropria susseguente (art. 318, 2° comma, c.p.).

La condotta sanzionata consiste, per il soggetto qualificato, nel ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità; specularmente, per il soggetto privato, nel dare o promettere il denaro o altra utilità.

Va sottolineato che, per la corruzione impropria, l'art. 318, qualificando il denaro e l'utilità come "retribuzione" (non dovuta), richiede espressamente che tra le due prestazioni sussista un rapporto di proporzione; pertanto il reato non può configurarsi nei casi di piccoli donativi o di omaggi di modesto valore. In via interpretativa, si ritiene che ciò valga anche rispetto alla corruzione propria (art. 319).

Oggetto dell'accordo criminoso è un atto individuato o almeno individuabile.

Nella corruzione propria (art. 319), la condotta deve essere compiuta *"per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio"*. L'atto contrario ai doveri d'ufficio va individuato avendo riguardo al mancato rispetto da parte del pubblico funzionario, nell'emanazione dell'atto, delle regole che ineriscono all'uso del potere discrezionale; con la conseguenza che la contrarietà ai doveri di ufficio si traduce anche nella illegittimità dell'atto sotto il profilo del diritto amministrativo.

Nella corruzione impropria (art. 318) il soggetto qualificato deve ricevere la retribuzione o la sua promessa per compiere un atto dell'ufficio ovvero ricevere la sola retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto; l'atto dell'ufficio è un atto conforme ai doveri funzionali, posto in essere nel pieno rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, bisogna distinguere a seconda che la corruzione (propria o impropria) sia antecedente o susseguente: mentre nella seconda il dolo è generico (consistente nella rappresentazione e violazione del fatto), rispetto alla prima si prevede altresì un dolo specifico, richiedendosi che il soggetto agisca al fin di compiere, omettere o ritardare l'atto.

La fattispecie prevista invece dall'art. 319 ter c.p. è da considerarsi quale figura autonoma di reato, il cui fatto è descritto rinviando agli artt. 318 (corruzione impropria) e 319 (corruzione propria). In questa ipotesi, tuttavia, soggetto attivo, accanto al privato, può essere il solo pubblico ufficiale (poiché l'art. 320 non richiama anche l'art. 319 ter).

Il fatto deve essere posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte processuale; è sufficiente che tale finalità (che esprime, sotto il profilo soggettivo, un dolo specifico) sia perseguita anche solo da uno dei concorrenti necessari.

Va evidenziato come proprio da tale previsione si argomenti per affermare la configurabilità della corruzione in atti giudiziari solo nella forma antecedente; pertanto qualora la promessa o la datazione avvengano successivamente al compimento dell'atto, il fatto rientrerebbe all'interno dell'art. 319 c.p.

Il secondo comma prevede due circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione.

4.3.2 Analisi dei rischi art. 25

Art. 25 D.lgs.n. 231/01	***Rischio medio***
Reati potenzialmente configurabili alle attività	***Attività e prassi aziendali a rischio reato***
	Rapporti istituzionali Concessioni/licenze/amministrative/autorizzazioni/accreditamenti

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00

– Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) – Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) – Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	– Rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscale – Gestione rapporti con Autorità pubbliche in caso di verifiche ed ispezioni **Processo commerciale: gare ed appalti pubblici, trattative tra privati** – Trattativa con il cliente – Servizi successivi alla fase di erogazione del servizio **Processo di costruzione e gestione del contratto** – Gestione del cantiere di lavoro – Esecuzione delle opere pubbliche sulla base di contratti **Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale** – Rapporti con l'autorità giudiziaria (es. civile, tributaria, giuslavoristica, amministrativa, penale) – Gestione transazioni **Gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro** – Visite mediche obbligatorie **Omaggi, spese di rappresentanza, liberalità e sponsorizzazioni** – Individuazione del destinatario della liberalità – Gestione operativa dell'elargizione – Rimborsi e anticipi per missioni e/o trasferte sostenimento delle spese di rappresentanza

I reati potenzialmente configurabili alle attività sono stati individuati – previa analisi dei rischi (risk assessment) cui si rimanda – nelle seguenti fattispecie:

4.4 Presidi di controllo e prevenzione

In tutte le fasi in cui si manifesta un contatto tra soggetti appartenenti all'azienda ed esponenti di un ente pubblico, il rischio teorico è quello di dare o promettere denaro o altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il soggetto pubblico al buon esito della procedura. Inoltre, ulteriori rischi sono rappresentati - a titolo meramente esemplificativo - dal rilascio di false attestazioni o false dichiarazioni e dalla produzione di documentazione amministrativa non veritiera.

Per ciò che concerne tutte le attività e i processi che implichino un contatto diretto o indiretto con Pubblici Ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio si segnalano i seguenti principi Generali:

- I ruoli e le responsabilità sono regolarmente assegnati sulla base del vigente organigramma;
- Le attività svolte sono sempre tracciate e registrate;
- l'Organo Amministrativo (la Direzione), con i poteri assegnati di ordinaria e straordinaria amministrazione, è il titolare della rappresentanza sociale dell'azienda, ed è responsabile del rispetto delle leggi applicabili e dei Protocolli indicati. Questi delega quando previsto, la responsabilità del controllo di una specifica attività ad una Funzione aziendale competente, la quale ha l'obbligo di rispettare sempre il Protocollo e di farlo rispettare da tutte le altre Funzioni coinvolte, segnalando tempestivamente all'OdV ogni situazione in grado di compromettere operatività ed efficacia;
- È concessa la completa discrezionalità all'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito di segnalazioni ricevute ed il libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, per controlli a campione diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività e dei documenti in relazione alle regole dettate dal Modello;
- In caso di mancata osservanza del Protocollo da parte dei destinatari, verranno adottate le sanzioni previste dal Sistema disciplinare.

E' inoltre necessario che il Vertice aziendale si adoperi affinchè sia garantita la trasparenza, l'indipendenza e l'obiettività dei soggetti che a vario titolo intrattengono rapporti con l'azienda stessa al fine di prevenire eventuali situazioni di conflitto di interesse che derivino dalla strumentalizzazione della propria posizione per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli della Società e che vengano rispettate le norme previste dall'ordinamento in materia di inconferibilità, incompatibilità e *pantouflage* in materia di pubblico impiego.

Per tutte le operazioni a rischio, così come individuate in sede di mappatura:

- è individuato un responsabile relativo al procedimento di attuazione delle operazioni: se non diversamente indicato, esso corrisponde al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione considerata;
- il responsabile può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione;
- il responsabile del procedimento deve informare mensilmente il responsabile della funzione, qualora quest'ultimo non sia responsabile del procedimento, di tutte le operazioni di carattere significativo che rientrano nell'area delle attività a rischio fornendo, sotto la sua responsabilità, le informazioni necessarie per valutare la rischiosità dell'operazione o i suoi aspetti critici;

- il responsabile della funzione deve informare periodicamente l'Organismo di Vigilanza, secondo scadenze concordate con quest'ultimo, di tutte le operazioni di cui al punto precedente.

È inoltre fatto espressamente divieto di:

- Intrattenere relazioni con la PA volte ad ottenere indebiti vantaggi a favore della Società;
- trasmettere alla PA atti, dichiarazioni o qualunque genere di informazione in forma non completa e comunque non veritiera;
- intrattenere, direttamente o per interposta persona, rapporti con la PA appaltante o con gli altri offerenti e potenziali partecipanti, diretti a influenzare i prezzi o scoraggiare la partecipazione alla gara, e ad ottenere ogni informazione utile a procurare un ingiusto vantaggio a danno di altri soggetti coinvolti;
- corrispondere a chiunque, a qualsiasi titolo, somme o altre utilità finalizzate ad ottenere indebitamente l'aggiudicazione di vantaggi non dovuti;
- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori delle pratiche ammesse dall'ente (ovvero eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia) comunque rivolti ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni risulti una prassi diffusa in segno di cortesia. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o l'immagine dell'ente; in ogni caso, gli omaggi devono essere appropriati, non contrastare con la normativa e non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita;
- effettuare qualsiasi genere di prestazione, riconoscimento, ovvero di elargire alcun compenso in favore di consulenti, collaboratori esterni o partner commerciali, che non trovi giustificazione in relazione al tipo d'incarico da svolgere e dalle quali possa derivare un ingiusto vantaggio per l'azienda.

Visite ispettive da parte di soggetti pubblici

Il personale e le Funzioni responsabili coinvolte nella gestione delle visite ispettive da parte di soggetti pubblici sono tenuti senza distinzione od eccezione alcuna, all'osservanza delle prescrizioni qui descritte.

Per ciascuna tipologia di verifiche, ispezioni, accertamenti devono essere definite, attraverso specifiche disposizioni:

- la figura o le figure (ove compatibile con la struttura aziendale) che seguono l'ispezione i quali devono:
- fornire tutte le informazioni richieste,
- esibire tutta la documentazione di supporto necessaria,

- documentare l'attività svolta nel corso della verifica in un fascicolo, dal quale devono risultare i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti nonché una relazione delle informazioni verbali richieste e fornite.

Le suddette figure s'impegnano a rispettare la normativa vigente in materia e il Codice etico adottato. All'accesso degli organi ispettivi, il soggetto responsabile deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo, così come analoga comunicazione deve essere inviata all'OdV.

È fatto divieto di tentare di influenzare o alterare il meccanismo decisionale degli ispettori offrendo o promettendo denaro o favori, ovvero di falsificare o occultare dati o documentazione e di adottare comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo da parte di autorità, enti e organi di controllo.

I soggetti incaricati di seguire l'ispezione sono tenuti a trasmettere all'Organo Amministrativo copia del verbale rilasciato dai verificatori ovvero, qualora non sia previsto il rilascio di un verbale, devono relazionare per iscritto al Vertice Aziendale evidenziando la data dell'incontro, il luogo, le persone presenti, l'oggetto, le eventuali criticità emerse e le conclusioni.

Autorizzazioni amministrative, contributi, finanziamenti e accreditamenti

Gli operatori e le Funzioni responsabili coinvolte nella gestione dei procedimenti volti al rilascio di autorizzazioni, contributi, finanziamenti e/o accreditamenti da parte della Pubblica Amministrazione sono tenute senza distinzione od eccezione alcuna, all'osservanza delle prescrizioni qui descritte:

- Ogni fase dell'iter istruttorio deve essere documentata e verificabile, in modo da poter sempre ricostruire ex post le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni, con possibilità di individuare i soggetti coinvolti;
- Ove compatibile con la struttura societaria, e al fine di garantire la segregazione dei compiti, le fasi del processo operativo sono affidate a un unico soggetto, al fine di evitare che la frammentazione dei compiti e delle attività produca deresponsabilizzazione del singolo operatore e impedisca l'individuazione delle specifiche competenze;
- il soggetto incaricato della preparazione/elaborazione della documentazione, è tenuto a redigere la stessa fornendo dichiarazioni ed elementi non omissivi e veritieri. La documentazione prodotta non deve presentare alcun segno di correzione o cancellature;
- I dati inseriti nelle piattaforme telematiche dedicate sono veritieri e non omissivi;
- È fatto divieto di produrre false attestazioni sui requisiti soggettivi ed oggettivi o su quant'altro richiesto dalla normativa per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni, finanziamenti e contributi in genere;

- Qualsiasi comunicazione tra i vari responsabili individuati inerenti le attività oggetto della presente procedura deve essere fatta per iscritto in modo da garantire la tracciabilità delle varie fasi del procedimento; le comunicazioni vengono archiviate nel fascicolo della pratica cui si riferiscono.

Scelta e gestione dei fornitori e dei subappaltatori

Il personale e le Funzioni responsabili coinvolte nella scelta e gestione dei fornitori, sono tenute senza distinzione od eccezione alcuna, all'osservanza delle prescrizioni qui descritte.

- Rigorosa osservanza delle norme dettate dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Testo Unico degli Appalti Pubblici), dal Regolamento per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia, ove applicabili, e dalle Procedure interne del Sistema di Gestione;
- Nella selezione di fornitori e parti terze in genere - incluse le società di outsourcing - è d'obbligo utilizzare criteri oggettivi e trasparenti, nonché basarsi esclusivamente su parametri di qualità del bene o servizio, del prezzo, delle garanzie di assistenza, di equità e correttezza.
- Nella selezione dei fornitori e dei subappaltatori occorre:

 verificare che la controparte sia in possesso dei requisiti di idoneità, professionalità e serietà, qualora questa sia richiesta dalla specifica natura del rapporto contrattuale;

 verificare che la controparte sia in possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni/licenze prescritte dalla legge, specie nel caso in cui possa presentarsi il rischio in materia di ambiente o di salute e sicurezza dei lavoratori;

 richiedere un'autodichiarazione di assenza di misure interdittive antimafia;

 nel caso di rapporti con subappaltatori, verificare la regolarità contributiva (DURC).

- I dati già acquisiti devono essere sottoposti a verifica con ragionevole frequenza;
- Nella selezione dei fornitori dovrà essere considerato, ove applicabile:

 l'inserimento del fornitore nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. " White List") tenuti dalla Prefettura, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013.;

 L'attribuzione al fornitore del Rating di Legalità da parte dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato in base al Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE (nel caso rientri tra le casistiche per poterlo richiedere).

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00

- Fatte salve eccezioni giustificabili e documentate, devono essere utilizzati fornitori e subappaltatori accreditati e che abbiano superato un percorso di due diligence;
- I fornitori e i soggetti terzi in genere devono rilasciare una dichiarazione di impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico della Società, la quale conterrà altresì una clausola risolutiva espressa in merito all'inosservanza da parte del fornitore alle prescrizioni dettate dal Modello e dal Codice Etico adottato;
- Le proposte di fornitura a prezzi notevolmente inferiori a quelli ordinariamente praticati sul mercato di riferimento devono essere attentamente valutate al fine di contenere il rischio di acquisti di beni provenienti da attività criminose;
- La funzione richiedente è responsabile di verificare che il bene/servizio sia stato consegnato/reso secondo gli accordi pattuiti in modo che l'Ufficio competente possa procedere al pagamento della fattura;
- La figura delegata all'emissione dell'ordine deve verificare la corrispondenza dell'ordine al fornitore con il contratto o, comunque, con le condizioni commerciali concordate con il fornitore. In caso la verifica dia risultato negativo, il processo di acquisto deve essere bloccato.

La procedura di qualifica dei fornitori è parte del Sistema di Gestione Integrato ed inserito nella Procedura Informazioni per l'Approvvigionamento - PRG 06, alla quale si rimanda ad integrazione dei presidi sopra esposti e per tutto quanto in essi non espressamente stabilito.

Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza

- Con riferimento specifico alle Funzioni responsabili coinvolte nella assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza, sono tenute senza distinzione od eccezione alcuna alla osservanza delle prescrizioni descritte.
- I consulenti sono scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità, competenza, ed in relazione alla loro reputazione e affidabilità;
- I contratti con i consulenti sono definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- I compensi dei consulenti e collaboratori trovano adeguata giustificazione nell'incarico conferito e sono congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato nonché delle eventuali tariffe vigenti;
- È vietato affidare ai consulenti e collaboratori attività che non rientrino nel contratto di consulenza;
- I contratti conclusi con i consulenti, che prevedono la prestazione di servizi nell'ambito delle attività sensibili, devono contenere quanto di seguito indicato:

- una dichiarazione con la quale i consulenti affermino di essere a conoscenza delle norme di cui al D.lgs.231/2001 e si impegnino a rispettarle;
- una dichiarazione con la quale si impegnano a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico della Società o i valori comuni cui il presente Codice si ispira;
- una apposita clausola risolutiva espressa che regoli le conseguenze della violazione da parte di consulenti degli obblighi di cui ai punti a) e b) precedenti.

– I consulenti devono sempre osservare le prescrizioni procedurali contemplate in altre procedure aziendali, laddove indicato.

5. PARTE SPECIALE B – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

5.1 Principi generali

Il D.lgs.231/2001 ha recepito con la Legge n.48 art.7, del 18 marzo 2008, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001. La Convenzione costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche. Entrata in vigore il 1° luglio 2004, la sua ratifica è aperta a tutti gli Stati, anche non facenti parte del Consiglio d'Europa. La Convenzione estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica. A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta dopo l'art.24 è stato inserito l'art. 24 bis nel Decreto, modificato – in ultimo – dalla **Legge 28 giugno 2024 n. 90**, il cui obiettivo è quello di migliorare la sicurezza informatica nazionale e affrontare con maggiore efficacia i reati informatici attraverso:

– **l'inasprimento del quadro sanzionatorio** dei reati informatici attraverso **un generale innalzamento delle sanzioni pecuniarie** inflitte all'ente (da 200 a 700 quote) in relazione alla commissione dei reati informatici contemplati nell'art. 24-bis (art. 615-ter, 617- quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del Codice penale);

– l'introduzione all'art. 24-bis del Decreto del **nuovo comma 1-bis** che richiama il nuovo reato di **"estorsione informatica" ex art. 629, terzo comma, del codice penale;**

– la rimozione dal comma 2 dell'art. 24-bis del Decreto dei riferimenti **all'art. 615-quinquies c.p., abrogato dalla L. 90/2024**, e la sua sostituzione con l'articolo **635-quater.1** ("Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"), i cui contenuti sono sovrapponibili, seppur inaspriti dalla previsione di due nuove circostanze aggravanti e sanzioni pecuniare sino a quattrocento quote.

Sebbene si possa pensare che la configurabilità dei c.d. "cyber crimes" sia più probabile in contesti appartenenti al settore "tech", le condotte criminose attuate tramite tool informatici possono costituire il "mezzo" attraverso cui si realizzano altri e più rilevanti illeciti. In tale contesto, in relazione alle novità normative sopra enunciate, sarà necessario svolgere **una specifica attività di analisi del rischio di commissione di condotte estorsive**, *nell'interesse o a vantaggio dell'ente***, realizzate tramite mezzi informatici o telematici**, a valle della quale **valutare eventuali integrazioni dei principi di comportamento e presidi di controllo** già previsti dal Modello in essere in ottica di prevenzione degli illeciti di cui all'art 24-bis del D.Lgs. 231/2001 e di monitoraggio di eventuali minacce o violazioni in ambito informatico. Inoltre, in considerazione della sempre maggiore rilevanza e rapida evoluzione della criminalità informatica, nonché dell'inasprito quadro sanzionatorio del D.Lgs. 231/01, assume particolare rilievo la previsione di **iniziative di formazione del personale**, al fine di rafforzare l'awareness sugli aspetti di cybersecurity, improntando la cultura aziendale alla sicurezza e a una maggiore consapevolezza dei rischi digitali "231" rilevanti.

Nell'espletamento della propria attività, l'Organo Amministrativo, i dipendenti e tutti i soggetti che intrattengono – a qualsiasi titolo – rapporti con la Società devono rispettare i principi e le regole di condotta volti a tutelare i beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato sopra indicate. A tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino o possano potenzialmente integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reati richiamate nella presente Parte Speciale.

In ordine alle problematiche connesse al rischio informatico la Società, consapevole dei continui cambiamenti tecnologici e dell'elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario necessario, si impegna a mantenere un efficace sistema di sicurezza informatico, in particolare attraverso:

- la protezione dei sistemi e delle informazioni mediante l'utilizzo di strumenti idonei a prevenire e a reagire alle diverse tipologie di attacco;
- la garanzia della massima continuità del servizio.

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, delle confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione. Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica sono i seguenti:

- riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati, e che le informazioni riservate siano protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, affinché l'informazione sia accessibile esclusivamente ai soggetti autorizzati;

- integrità: garanzia che ogni dato aziendale corrisponda a quello immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. I dati vengono trattati in modo tale che non possano essere manomessi o modificati da soggetti non autorizzati;
- disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

5.2 Leggi di riferimento

Art. 24 bis d.lgs. n.231/01 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote(1).

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote(1).

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 635 quater 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote(1).

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615 ter c.p)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni. (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio).

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p)
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 615-ter, secondo comma numero 1. La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'art. 615-ter, terzo comma.

Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Con riferimento a tale disposizione, alcune precisazioni di carattere interpretativo si impongono: i reati richiamati (dagli articoli da 476 a 493 del Codice Penale) riguardano, in particolare, i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare meno ricorrente l'alterazione successiva alla formazione. Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi, pur non avendo concorso alla commissione della falsità, fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

Ricorre falsità materiale pertanto quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato successivamente alla sua formazione; ricorre falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate e quindi, con specifico riferimento ai documenti

informatici aventi efficacia probatoria, il falso ideologico potrebbe compiersi mediante l'immissione di dati o informazioni non veritiere in elenchi o registri gestiti informaticamente.

Quanto ai reati relativi alla falsificazione materiale/ideologica di documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si ritiene possano, in astratto, essere commessi in occasione dei collegamenti con la P.A. per la trasmissione di documenti a carattere pubblico.

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli. Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

5.3 Analisi dei rischi

I reati potenzialmente configurabili alle attività sono stati individuati – previa analisi dei rischi (risk assessment) cui si rimanda – nelle seguenti fattispecie:

Art.24 bis D. lgs. n.231/2001	***Rischio basso***
Reati configurabili	**Attività e prassi aziendali a rischio reato**
– Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	**<u>Processo di gestione dei sistemi informativi</u>** – Trattamento e Protezione dei dati – Utilizzo dei sistemi informativi, firme digitali, software e banche dati

5.4 Presidi di controllo e prevenzione

Per ciò che concerne tutte le attività e i processi di gestione del sistema informativo, si segnalano i seguenti principi Generali:

– i sistemi di autenticazione e di accesso alle risorse informatiche/telematiche, così come alle strutture fisiche atte alla loro conservazione, devono rispettare i principi di unicità, incedibilità e segretezza;

– all'interno della Società devono essere promosse le migliori condizioni di utilizzo ed irrobustimento delle password personali di accesso ai sistemi e delle migliori condizioni di utilizzo dei dispositivi;

– è fatto divieto di alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;

- è fatto divieto di accedere abusivamente a sistemi informatici/telematici di soggetti pubblici/privati;
- è fatto divieto di detenere, utilizzare e diffondere abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- è fatto divieto di svolgere attività di approvvigionamento, produzione o diffusione di apparecchiature e software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- l'utilizzo dei dispositivi informatici/telematici, nonché dei cd. Storage devices (es. memorie USB, CD, DVD, etc.) deve rispettare le policy aziendali in materia di sicurezza dei sistemi informativi;
- è fatto divieto di svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- è fatto divieto di svolgere attività di modifica o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- è fatto divieto di distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici, telematici altrui;
- è fatto divieto di utilizzare, sfruttare, diffondere o riprodurre indebitamente a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma, a scopo di lucro o a fini personali, opere dell'ingegno di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore;
- ogni utente ha il dovere di usare la propria work station e le relative applicazioni per i soli scopi ed entro gli esclusivi limiti, anche temporali, inerenti la sua mansione e di evitare che altri possano accedere a tali strumenti di lavoro. A tal fine la Società adotta le misure di sicurezza previste sia dalle disposizioni di cui sopra sia da quelle adottate in conformità ai requisiti del Decreto Legislativo n. 196/03 e GDPR;
- in nessun caso, anche qualora si disponga di diritti di amministrazione sulla rete, un utente può eseguire prove di penetrazione della rete informatica della Società, anche quanto abbia riscontrato specifiche vulnerabilità. I test di penetrazione della rete informatica (probing) possono essere effettuati dai soggetti o società cui è assegnata la gestione della rete, nei limiti di quanto previsto dai relativi contratti di servizio o dalle specifiche utenze di amministratore di sistema.

5.4.1 Gestione dei sistemi informativi e della privacy

Il personale e le Funzioni responsabili coinvolte nella gestione dei sistemi informativi e della privacy, sono tenute, senza distinzione od eccezione alcuna, all'osservanza delle prescrizioni qui descritte.

- Utilizzare le informazioni, le applicazioni e le attrezzature esclusivamente per motivi d'ufficio;

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00

RATING DI LEGALITÀ

- Non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministratore del Sistema;
- Segnalare all'Amministratore del Sistema il furto, il danneggiamento o smarrimento di tali strumenti;
- Evitare di introdurre o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante l'utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo, e per qualsiasi ragione, documentazione o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso;
- Evitare di trasferire all'esterno della Società o trasmettere file, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, con autorizzazione dell'Amministratore del Sistema;
- Evitare di lasciare incustodito e accessibile ad altri il proprio PC oppure di consentirne l'utilizzo a terzi (familiari, amici, etc.);
- Evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione dell'Amministratore del Sistema;
- Evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- Utilizzare la connessione internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- Rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- Astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- Osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

6. PARTE SPECIALE C – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

6.1 Princìpi generali

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ha esteso, con l'introduzione dell'art. 24 ter nell'ambito del catalogo dei reati di cui al D.lgs.231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato.

Al fine di mitigare il rischio di commissione di tali fattispecie, la Società adotta politiche tese ad un'analisi preventiva e continua del territorio e del contesto, volta ad individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate, possano condizionare l'attività d'impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti.
Le informazioni ed i dati di conoscenza acquisiti possono risultare utili anche per la selezione dei diversi interlocutori territoriali: dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori.
La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale comporta una valutazione di affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche o Enti) che hanno rapporti con l'azienda. A tal fine possono essere utilizzati indici di attenzione e tra questi:

- sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (art. 3 ss. L. n. 1423 del 1956 e art. 10 L. n. 575 del 1965, abrogate dall'art. 120 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e trasfuse nel decreto legislativo medesimo);
- applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di Enti, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- costituzione di Enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od Enti nelle situazioni indicate sub a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- imprese o Enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- intervento, nelle trattative commerciali, di persone od Enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- mancata consegna, qualora richiesto, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti e del certificato antimafia;

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00

- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei delitti in materia di criminalità organizzata.

6.2 Leggi di riferimento

Art. 24 ter d. lgs.n. 231/01 - Delitti di criminalità organizzata

1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

I reati previsti dall'art. 24 ter del D.lgs. 231/01 sono di seguito indicati con testo e rubrica degli articoli richiamati.

Associazione per delinquere (art.416 c.p.)

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*
2. *Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
3. *I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*
4. *Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*
5. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
6. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma [c.p. 600-sexies].*
7. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609*

quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Si tratta di un reato c.d. di pericolo che si consuma nel momento in cui è costituita l'associazione fra tre o più persone, non essendo necessario l'inizio dell'attività delittuosa scopo dell'associazione.
Ciò che è penalmente sanzionato è il fatto stesso di promuovere, costituire, organizzare o anche solo partecipare a un'associazione di carattere criminoso con vincolo stabile tra tre o più persone, indipendentemente dalla commissione dei singoli delitti.

L'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà di entrare a far parte di un'associazione al fine di commettere delitti.
Il delitto si consuma nel momento in cui è costituito il vincolo associativo fra tre o più persone. La fattispecie ha carattere permanente in quanto l'offesa si protrae sino allo scioglimento del vincolo associativo, oppure quando il numero degli associati si riduca a meno di tre.

Nell'ambito del presente Modello, il reato si considera a rischio indipendentemente dal fatto che i singoli delitti-scopo dell'associazione promossa, costituita, organizzata o anche solo partecipata da soggetto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) o b), d.lgs. 231/2001 siano o meno previsti come presupposto della responsabilità della Società ex d.lgs. 231/2001.

Associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.)

1. Chiunque fa parte di una associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

2. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto dei delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

6.3 Analisi dei rischi

In considerazione della tipologia di attività svolta, il rischio di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, dei reati connessi al traffico di armi e sostanze stupefacenti ovvero del delitto di sequestro a scopo di estorsione o di scambio elettorale politico-mafioso appare poco rilevante.

Più rilevanti appaiono, invece, il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p. ad eccezione del sesto comma) e di associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.).

Il reato di associazione per delinquere (art.416 c.p. ad eccezione di quanto previsto al 6°comma), considerata la trasversalità di tale fattispecie, potrebbe interessare il coinvolgimento di più esponenti aziendali e/o terzi, nell'ambito di tutti i processi e attività aziendali per la commissione di un qualunque delitto. Nel caso di ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati presupposto del D.lgs.231/2001 (avente ad oggetto ad esempio i reati di: corruzione, truffa, ricettazione, riciclaggio, falso in bilancio, reati afferenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, etc.), i presidi di controllo, volti a contrastare il rischio di commissione di tali reati scopo (cfr. Parti Speciali di riferimento), consentono di ridurre anche il rischio del verificarsi del fenomeno associativo diretto allo svolgimento degli stessi.

I reati potenzialmente configurabili alle attività sono stati quindi individuati – previa analisi dei rischi (risk assessment) cui si rimanda – nelle seguenti fattispecie:

Art.24 ter D. lgs. n.231/2001	***Rischio medio***
Reati configurabili	**Attività e prassi aziendali a rischio reato**
Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)	**Processo di approvvigionamento (forniture, attrezzature, macchinari, servizi di manutenzione, prestazioni professionali, appalti e subappalti):** Valutazione e selezione dei fornitori Ricevimento, contabilizzazione e pagamento delle fatture passive **Processo commerciale: gare ed appalti pubblici, trattative tra privati** Identificazione delle opportunità e decisione di partecipare (da soli o in raggruppamento di Imprese) Trattativa con il cliente **Processo di costruzione e gestione del contratto** Gestione del cantiere di lavoro

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)
Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)
Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it
R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00

	▯ Attività di erogazione del servizio ▯ Gestione del contratto, inclusa la contabilizzazione degli stati di avanzamento ▯ Fatturazione attiva, incasso e contabilizzazione **Gestione dei flussi monetari e finanziari** ▯ Definizione fabbisogni finanziari (budget e/o piano industriale) ▯ Gestione della liquidità, pagamenti e incassi **Gestione delle risorse umane** ▯ Assunzione e amministrazione del personale ▯ Gestione ed esecuzione dei contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza professionale che non rientrano nel processo di approvvigionamento ▯ Pagamento delle retribuzioni e gestione degli adempimenti in materia fiscale e contributiva **Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale** ▯ Valutazione e gestione consulenti legali ▯ Gestione transazioni **Omaggi, spese di rappresentanza, liberalità e sponsorizzazioni** ▯ Individuazione del destinatario della liberalità ▯ Gestione operativa dell'elargizione ▯ Rimborsi e anticipi per missioni e/o trasferte sostenimento delle spese di rappresentanza **Gestione dei rapporti infragruppo** ▯ Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni ecc.)

	▯ Investimenti finanziari ▯ Partecipazioni societarie ▯ Elaborazione ed approvazione delibere sulla destinazione dell'utile di esercizio nel compimento di azioni del capitale

6.4

Presidi di controllo e prevenzione

Costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione i principi di comportamento individuati nel Codice etico, che qui si intende integralmente richiamato. In particolare, si prescrive a carico degli esponenti aziendali, dei consulenti, dei partner e delle parti terze, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

▯ tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni da parte di soggetti (persone fisiche od Enti) che possano dar luogo alla commissione di reati di criminalità organizzata;

▯ segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi minaccia o indebita pressione ricevuta da soggetti terzi al fine di interferire con il regolare svolgimento delle procedure adottate dalla Società per lo svolgimento delle attività aziendali;

▯ comunicare all'Organismo di Vigilanza le circostanze per le quali si paventi un'ipotesi di reato ex art. 24-ter del Decreto.

La Società ispira la sua condotta altresì ai seguenti principi:

▯ porre attenzione all'integrità e all'etica nello svolgimento delle attività;

▯ attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità, autorità e autonomia conferito;

▯ garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi (ove consentito dalla struttura societaria), provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell'autorizzazione, della contabilizzazione, dell'esecuzione e del controllo;

▯ assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione o transazione;

 garantire la presenza di appositi meccanismi di reporting che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare attività considerate sensibili;

 assicurare un'adeguata selezione di fornitori, partner e consulenti esterni, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi nonché la sussistenza di requisiti di onorabilità, professionalità, oltre che affidabilità di tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nei processi aziendali;

 garantire che l'utilizzo del contante sia limitato alle spese di cassa di piccola entità; e comunque che ogni transazione sia operata nel rispetto delle specifiche disposizioni normative ed interne applicabile e in modo da garantirne la tracciabilità.

Gestione dei fornitori e dei consulenti

Il personale e le Funzioni responsabili coinvolte nella gestione dei fornitori e dei consulenti sono tenuti senza distinzione od eccezione alcuna, all'osservanza delle prescrizioni qui descritte.

 Nella selezione di fornitori e parti terze in genere - incluse le società di outsourcing - è d'obbligo utilizzare criteri oggettivi e trasparenti, nonché basarsi esclusivamente su parametri di qualità del bene o servizio, del prezzo, delle garanzie di assistenza, di equità e correttezza;

 La scelta avverrà sulla base di criteri oggettivi, non influenzati da rapporti di conoscenza o da ingiustificati favoritismi;

 Nella selezione di terze parti dovrà essere considerato, ove applicabile:

- l'inserimento nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. " White List") tenuti dalla Prefettura, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013;
- l'attribuzione del Rating di Legalità da parte dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato in base al Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE;

 Tutti i soggetti accreditati devono rilasciare una dichiarazione di impegno al rispetto del Modello 231 e del Codice Etico della Società;

 Tutti i contratti stipulati con i soggetti terzi, a qualunque titolo, devono riportare una clausola risolutiva espressa in merito all'inosservanza da parte del fornitore alle prescrizioni dettate dal Modello e dal Codice Etico adottato dalla Società;

 Le proposte di fornitura a prezzi notevolmente inferiori a quelli ordinariamente praticati sul mercato di riferimento devono essere attentamente valutate al fine di contenere il rischio di acquisti di beni provenienti da attività criminose.

Gestione del personale

Le Funzioni responsabili coinvolte nella gestione del personale sono tenute senza distinzione od eccezione alcuna, all'osservanza delle prescrizioni qui descritte.

- L'instaurazione di rapporti di lavoro, la definizione di obiettivi e l'erogazione di riconoscimenti di carriera, di incentivi e di benefit può essere effettuata solo da soggetti in posizione di vertice, muniti di adeguati poteri;
- Di tutte le fasi della selezione, assunzione, promozione ed erogazione di incentivi e di benefit deve essere garantita adeguata tracciabilità e documentazione;
- L'instaurazione e la prosecuzione di rapporti di lavoro è consentita soltanto in base a contratti di lavoro conformi alla normativa applicabile;
- La selezione di personale deve avvenire esclusivamente sulla base di criteri di rispondenza ai requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della mansione per la quale si richiede l'instaurazione del rapporto. I requisiti professionali dei candidati devono essere determinati formalmente dalla funzione richiedente, prima dell'avvio del processo di selezione;
- La selezione del personale deve avvenire sulla base di criteri oggettivi e meritocratici;
- Ogni fase della selezione deve essere documentata per iscritto;
- All'atto dell'assunzione il candidato deve sottoscrivere una dichiarazione d'impegno al rispetto del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, nonché del Codice etico;
- È assolutamente vietato riconoscere compensi a favore di dipendenti e/o collaboratori anche esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- La Funzione aziendale responsabile della gestione degli adempimenti previsti per le assunzioni di personale deve verificare la regolarità dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari; in costanza del rapporto di lavoro, deve essere accertata, anche attraverso la tenuta di un apposito scadenziario, la persistenza dei requisiti di regolarità del permesso di soggiorno del lavoratore;
- Il calcolo delle retribuzioni deve essere strettamente basato su quanto previsto contrattualmente e sulle effettive ore lavorate e sulla qualità del lavoro svolto;
- Tutti i dipendenti sono obbligati a partecipare alle attività formative in tema di prevenzione degli illeciti penali ai sensi del D.lgs. 231/2001.

7. PARTE SPECIALE D – REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

7.1 Principi Generali

Tra le fattispecie di reato specificatamente elencate dal legislatore che ai sensi del d.lgs. 231/2001 e ss.ii. possono dare origine alla responsabilità amministrativa dell'ente, figurano le violazioni indicate all'art. 25 bis, introdotto dal d.l. 25 settembre 2001 n. 350, così come coordinato e modificato dalla Legge di conversione 409/2001, il quale contempla la categoria dei delitti contro la fede pubblica (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), inseriti al Capo I, Titolo VII, c.p. sotto la rubrica «della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo».

L'articolo in esame passa in rassegna una serie di reati previsti dal c.p. a tutela della fede pubblica, ovvero della fiducia sociale nella autenticità di determinati simboli, necessaria per un rapido e sicuro sviluppo del traffico economico. Gli articoli dal 453 al 458 c.p., ricomprendono difatti diverse fattispecie incriminatrici, che nell'ambito dei reati contro la fede pubblica, si prefiggono di prestare tutela alla regolarità della circolazione monetaria.

I reati presupposto di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento oggetto dell'art. 25 - bis del DLgs 231/2001 sono classificabili in due sottofamiglie:

- Reati che prevedono la contraffazione, l'alterazione o l'importazione dei valori tutelati:
- Contraffazione e spendita di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo (artt.453, 454, 455, 459, 460 e 461 cp)
- Contraffazione, alterazione, o introduzione nello Stato e commercio di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (artt. 473 contraffazione e 474 importazione cp)
- Reati che prevedono il solo utilizzo dei valori/beni contraffatti o alterati:
- Spendita o utilizzo di monete o valori di bollo falsificati ricevuti in buona fede (artt. 457 e 464 cp)
- Utilizzo di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni contraffatti o alterati (artt. 473 utilizzo e 474 utilizzo cp)

I reati che prevedono la contraffazione, l'alterazione o l'importazione dei valori tutelati (monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento) non appaiono ipotizzabili.

Il rischio di commissione dei reati che prevedono il solo utilizzo dei beni contraffatti o alterati, è invece presente, soprattutto nell'ambito dei processi di approvvigionamento, seppur con un livello di rischio basso.

7.2 Leggi di riferimento

Art. 25 bis d.lgs.n.231/01 reati di falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice Penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del Codice Penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
I reati previsti dall'art. 25 bis D.lgs.n. 231/01 sono di seguito indicati con testo e rubrica degli articoli richiamati.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art.25 bis D. lgs. n.231/2001	***Rischio basso***
Reati configurabili	**Attività e prassi aziendali a rischio reato**
□ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) □ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	**Processo di approvvigionamento (forniture, attrezzature, macchinari, servizi di manutenzione, prestazioni professionali, appalti e subappalti):** □ Valutazione e selezione dei fornitori □ Ricevimento materiali e/o prestazioni **Processo di costruzione e gestione del contratto** □ Attività di erogazione del servizio

7.3 Analisi dei rischi

I reati potenzialmente configurabili alle attività sono stati individuati – previa analisi dei rischi (risk assessment) cui si rimanda – nelle seguenti fattispecie:

7.4 Presidi di controllo e prevenzione

Nello svolgimento dell'attività sensibile sopra indicata, i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare quanto previsto dalle regole comportamentali di carattere generale sopra indicate, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Società.

Ad integrazione, si richiamano gli ulteriori presidi di controllo operativi in ordine alla valutazione e scelta dei fornitori nei processi di approvvigionamento e nei subappalti.

8. PARTE SPECIALE D - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

8.1 Principi generali

La L. n. 99/2009 dispone l'introduzione nella struttura del D.Lgs. 231/2001 del nuovo articolo 25 bis.1. "delitti contro l'industria e il commercio" e prevede - lettera a) del nuovo art. 25 bis. 1- che vengano attribuite sanzioni pecuniarie fino a 500 quote qualora venga commesso uno dei reati in esso contemplati.

Tali reati fanno riferimento a fattispecie che turbano la libertà e la concorrenza dell'industria e del commercio o a frodi nell'esercizio del commercio tramite ad es. la vendita di sostanze non genuine o con segni mendaci, l'usurpazione di titoli di proprietà industriale, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine.

Ratio dei delitti in esame è quella di tutelare il libero esercizio e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia.

Le condotte di turbativa o impedimento dell'esercizio industriale o commerciale (prese in considerazione, in prima istanza, dall'art. 513 c.p.) possono essere realizzate da chiunque (si tratta, infatti, di reati comuni) sia in grado di coinvolgere interessi di natura patrimoniale non solo individuale, ma anche sovraindividuale, attinenti oltre che all'economia, anche alla salute e all'incolumità pubblica.

L'elemento che si riscontra in molte delle fattispecie criminose di cui all'art. 25 bis. 1 del Decreto è rappresentato dalla frode.

Così è, in primo luogo, per la fattispecie di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), nell'ambito della quale ai "mezzi fraudolenti" viene attribuito il significato di mezzi ingannatori, che possono avere come destinatario non solo lo stesso esercente l'attività industriale o commerciale ma anche terzi, il cui comportamento possa condizionare in qualche modo l'esercizio dell'impresa.

Tale attività può, ad esempio, prendere forma concreta:

- attraverso manovre speculative fraudolente su strumenti finanziari, realizzate allo scopo di turbare o impedire un'attività industriale o commerciale;
- nella pubblicità menzognera - mezzo non conforme al principio della correttezza professionale - idonea a danneggiare l'altrui azienda (ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c.), tutte le volte in cui essa sia suscettibile di generare una situazione di inganno, che vizia le scelte dell'utente/consumatore, e perciò a produrre uno sviamento della clientela e un danno all'azienda concorrente.

Anche la fattispecie di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.) è posta a presidio della leale concorrenza tra imprenditori.

In particolare, ad assumere rilevanza penale sono tutti gli atti di concorrenza violenti (statisticamente infrequenti) o intimidatori nei confronti di altre aziende che operano nello stesso settore, cioè in potenziale conflitto.

Tali atti, peraltro, per assumere rilevanza penale non necessariamente devono essere rivolti direttamente contro un imprenditore concorrente, ma possono dirigersi anche nei confronti dei terzi (come per esempio, clienti/utenti attuali o potenziali o collaboratori dell'imprenditore concorrente). L'attività intimidatoria, ad esempio, può prendere forma concreta attraverso i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (per esempio, attraverso il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.).

8.2 Leggi di riferimento

Art. 25 bis.1 d.lgs.n.231/01 Delitti contro l'industria e il commercio

- *In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
  - *per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
  - *per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*
- *Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

I reati previsti dall'art. 25 bis 1 D.lgs.n. 231/01 sono di seguito indicati con testo e rubrica degli articoli richiamati.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

1. *Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*
2. *La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00
RATING DI LEGALITÀ
★★

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

8.3 Analisi dei rischi

I reati potenzialmente configurabili alle attività sono stati individuati – previa analisi dei rischi (risk assessment) cui si rimanda – nelle seguenti fattispecie:

Art.25 bis 1 D. lgs. n.231/2001	***Rischio basso***
Reati configurabili	**Attività e prassi aziendali a rischio reato**
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)	**Processo di approvvigionamento (forniture, attrezzature, macchinari, servizi di manutenzione, prestazioni professionali, appalti e subappalti):** Valutazione e selezione dei fornitori Richiesta di acquisto Ricevimento materiali e/o prestazioni **Processo commerciale: gare ed appalti pubblici, trattative tra privati** Analisi tecnica e stima costi Predisposizione e riesame dell'offerta

	▯ Trattativa con il cliente ▯ Aggiudicazione e stipula del contratto ▯ Servizi successivi alla fase di erogazione del servizio **<u>Processo di costruzione e gestione del contratto</u>** ▯ Gestione del cantiere di lavoro ▯ Attività di erogazione del servizio ▯ Esecuzione delle opere pubbliche sulla base di contratti **<u>Gestione dei rapporti infragruppo</u>** ▯ Investimenti finanziari ▯ Partecipazioni societarie

8.4 Presidi di controllo e prevenzione

Sebbene il rischio che possano configurarsi le fattispecie di cui ai reati trattati sia stato qualificato basso, si indicano di seguito i principi generali cui i destinatari del Modello dovranno attenersi.

In particolare, è fatto esplicito divieto di:

▯ attuare comportamenti violenti o intimidatori o condizionare le attività commerciali, industriali o produttive di terzi al fine di ostacolare/eliminare la concorrenza;

▯ mettere in atto comportamenti atti a scoraggiare la partecipazione degli altri offerenti, in caso di gare pubbliche, ovvero ad ottenere ogni informazione utile a procurare un ingiusto vantaggio a danno di altri soggetti coinvolti;

▯ attuare accordi collusivi con altre imprese, finalizzati all'aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti, ovvero scoraggiare i concorrenti a presentare offerte competitive;

▯ porre in essere atti di violenza sulle cose di terzi (es. danneggiare o trasformare beni di terzi/concorrenti);

▯ diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

 avvalersi direttamente o indirettamente di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda;

 utilizzare, in qualsiasi forma o modalità, marchi, brevetti, denominazioni e altri segni distintivi di cui non detenga esclusiva proprietà e/o legittimo titolo all'uso;

 commercializzare prodotti industriali con brevetti, marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati o di cui non si detenga proprietà;

 vendere opere di ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

 compiere atti di concorrenza sleale, ed in particolare:

- usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imitare servilmente i prodotti di un concorrente, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- contraffare, alterare, ovvero fare uso di beni di qualsiasi genere aventi marchi o titoli industriali contraffatti al fine di rendere un danno alle ditte produttrici;
- porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno la controparte ovvero tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari.

9. PARTE SPECIALE E – REATI SOCIETARI

9.1 Princìpi generali

Il d.lgs. n. 61/2002 ha previsto l'inserimento nel decreto 231 di specifiche sanzioni a carico dell'ente "*in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica*". La tutela penale di tali figure incriminanti riguarda differenti beni giuridici, quali, ad esempio, la trasparenza e correttezza dell'informativa societaria (reati di false comunicazioni sociali), l'effettività del capitale sociale (indebita restituzione dei conferimenti; illegale ripartizione degli utili e delle riserve; illecite operazioni su azioni o quote sociali; formazione fittizia del capitale), l'integrità del patrimonio sociale (infedeltà patrimoniale; omessa comunicazione del conflitto di interesse), il regolare funzionamento delle società (illecita influenza sull'assemblea) e del mercato (aggiotaggio societario), nonché le funzioni di vigilanza sulle tipiche attività d'impresa (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza).

L'eterogeneità delle fattispecie emerge anche dal punto di vista soggettivo, trattandosi di reati che possono essere commessi, a seconda dei casi, da chiunque (aggiotaggio societario), dai soli amministratori, od anche dai direttori generali, sindaci o dirigenti di società preposti alla redazione dei documenti contabili (false comunicazioni sociali).

Per quanto riguarda il profilo strettamente sanzionatorio, inoltre, è importante sottolineare che la legge di riforma del risparmio (L. n. 262/2005) ha realizzato un inasprimento generalizzato delle pene pecuniarie applicabili agli enti per la commissione di reati societari, raddoppiandone i relativi importi. L'art. 39, co. 5, della legge 262/2005 dispone, infatti, che "*Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate*".

9.2 Leggi di riferimento

Art.25 ter d.lgs.n.231/01 - Reati societari

3. *In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile ((o da altre leggi speciali)), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a. *per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b. *per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*

c. *LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;*

d. *per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*

e. *per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;*

f. *per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*

g. *per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*

h. *per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*

i. *per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2((;)) ((s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.))
2. *Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

I reati previsti dall'art. 25 ter D.lgs.n. 231/01 sono di seguito indicati con testo e rubrica degli articoli richiamati.

FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L'art. 2621 ter c.c. dedica poi una previsione speciale di non punibilità per particolare tenuità:

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131--bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621--bis.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o di eventuali gruppi alla quale essa afferisce, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Sono escluse dall'ambito applicativo delle norme in esame:

- le comunicazioni a destinatario individuale;
- le comunicazioni interorganiche;
- le comunicazioni rivolte ad eventuali altre società collegate;
- le comunicazioni ad autorità pubbliche di controllo.

Le modalità di manifestazione del reato sono diverse e possono essere così elencate, a titolo meramente indicativo:

- vendita fittizia di beni (falsificazione delle quantità cedute e dei prezzi, sotto fatturazione con ristorno della differenza, emissione di fatture false);
- utilizzo di fittizie prestazioni di servizio o emissione di false fatture per prestazioni di servizio inesistenti;
- incassi realizzati e non contabilizzati;
- acquisto fittizio di beni o servizi inesistenti;
- scorretta gestione dei flussi finanziari all'interno di eventuali attività di gruppo;
- operazioni volte ad aggirare le norme sulla consistenza del capitale sociale;
- falsità dipendenti da stime richieste dalla legge.

TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del concorso dei soci, che possono aver svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al d.lg. 1º settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al d.lgs. n. 58 del 1998, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, o del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che vìola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. Non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c.) contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Con tale reato il legislatore ha inteso tutelare le funzioni di garanzia e di controllo attribuite dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza. Le fattispecie previste dalla norma sono due.

- false comunicazioni alle Autorità di Vigilanza.

Viene integrata tale fattispecie quando amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori espongono, nelle comunicazioni all'autorità di vigilanza, fatti non rispondenti al vero ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare, con riferimento alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

- ostacolo alle funzioni delle Autorità di Vigilanza.

Tale fattispecie attiene a qualunque comportamento tenuto dagli stessi soggetti di cui sopra intenzionalmente volto ad ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza cui si è sottoposti. La condotta può consistere nella omissione di comunicazioni dovute, ma anche manifestarsi con altri modalità.

Il reato può essere commesso da amministratori, sindaci, direttori generali, soggetti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e liquidatori.

Possono concorrere nella commissione del reato stesso altri soggetti incaricati di predisporre le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza ovvero soggetti che hanno contatto diretto con le stesse, sempre che la condotta sia posta in essere in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i liquidatori.

Per maggiore chiarezza, si precisa che:

- in tale seconda ipotesi, il legislatore individua l'oggetto materiale del reato non nelle comunicazioni previste dalla legge, ma nelle comunicazioni dovute dal rapporto di vigilanza;
- sembra dunque doversi ritenere che, per quanto concerne l'ipotesi omissiva, potranno assumere rilievo penale anche le comunicazioni che siano previste come dovute da fonti diverse dalla legge, quali ad esempio i regolamenti;
- si tratta, a differenza della fattispecie dell'impedito controllo, di un reato di danno a forma libera, in cui è richiesto che l'attività delittuosa ostacoli in concreto lo svolgimento delle funzioni demandate alle autorità di vigilanza (dolo generico).

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00
RATING DI LEGALITÀ
★★

CORRUZIONE TRA PRIVATI

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*
2. *Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*
3. *Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*
4. *Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.*

L'ipotesi delittuosa è rappresentata dalla condotta degli amministratori, del direttore generale, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei componenti del Collegio Sindacale (ove presenti), che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento all'Ente. La corruzione tra privati è un reato di danno per l'Ente in cui è incardinato il corrotto, il quale, evidentemente, non ne risponde ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 (la stessa è anzi persona offesa, titolare del diritto di querela). Potrà, invece, essere ritenuta responsabile l'Ente del corruttore, che potrebbe trarre vantaggio dalla condotta criminosa.

Istigazione alla corruzione tra privati (art.2365-bis c.c.)

1. *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*
2. *La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.(*)*

(*) Articolo introdotto dal D.Lgs. 38/2017 e, da ultimo, modificato ex art. 1 comma 5, lett. b) legge 09/01/2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici" (GU n.3 del 16/01/2019, in vigore dal 01.02.2019), che ha abrogato l'ultimo comma, relativo alla procedibilità a querela della persona offesa.

9.3 Analisi dei rischi

I reati potenzialmente configurabili alle attività sono stati individuati – previa analisi dei rischi (risk assessment) cui si rimanda – nelle seguenti fattispecie:

Art.25 ter D. lgs. n.231/2001	***Rischio alto***
Reati configurabili	**Attività e prassi aziendali a rischio reato**
□ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) □ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) □ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) □ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) □ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) □ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) □ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) □ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) □ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)	**Rapporti istituzionali** □ Gestione e predisposizione di richiesta di contributi, sovvenzioni o finanziamenti □ Rendicontazione somme ricevute dalla PA a titolo di contributi, sovvenzioni ecc. **Processo commerciale: gare ed appalti pubblici, trattative tra privati** □ Predisposizione e riesame dell'offerta □ Trattativa con il cliente **Processo di costruzione e gestione del contratto** □ Gestione del contratto, inclusa la contabilizzazione degli stati di avanzamento □ Fatturazione attiva, incasso e contabilizzazione **Gestione del processo amministrativo e contabile** □ Gestione del patrimonio societario e tutela di soci e fornitori □ Redazione dei documenti con valenza amministrativa □ Contabilità e tenuta delle scritture □ Trasmissione dati per liquidazione IVA ed imposte sui redditi ed altri adempimenti fiscali e tributari □ Redazione del bilancio **Gestione dei flussi monetari e finanziari**

	▯ Definizione fabbisogni finanziari (budget e/o piano industriale) ▯ Gestione della liquidità, pagamenti e incassi **<u>Gestione dei sistemi informativi</u>** ▯ Trasmissione di dati, informazioni e documenti agli Enti Pubblici ai fini degli adempimenti normativi legati alla rendicontazione di progetti e/o ai contributi assistenziali e previdenziali **<u>Omaggi, spese di rappresentanza, liberalità e sponsorizzazioni</u>** ▯ Individuazione del destinatario della liberalità ▯ Gestione operativa dell'elargizione ▯ Rimborsi e anticipi per missioni e/o trasferte sostenimento delle spese di rappresentanza ▯ assegnazione e utilizzo della carta di credito **<u>Gestione dei rapporti infragruppo</u>** ▯ Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni ecc.) ▯ Rapporti con soci e organi sociali ▯ Attività relative al controllo di gestione dei flussi finanziari infragruppo ▯ Investimenti finanziari ▯ Partecipazioni societarie ▯ Elaborazione ed approvazione delibere sulla destinazione dell'utile di esercizio nel compimento di azioni del capitale

9.4 Presidi di controllo e prevenzione

Per ciò che concerne tutte le attività e i processi sensibili di cui ai reati sopra indicati, si segnalano i seguenti principi Generali:

▯ osservare, nello svolgimento delle attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società e di formazione del bilancio, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;

- fornire ai soci e al pubblico in generale informazioni veritiere e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- individuare esattamente i responsabili delle attività di ricezione, raccolta, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali, nell'ambito delle funzioni coinvolte nell'attività sensibile, nel rispetto del principio di segregazione dei compiti ove compatibile con la struttura societaria;
- prevedere specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte e conservare agli atti adeguata documentazione di supporto tale da consentire un'agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell'operazione e l'individuazione di eventuali responsabilità;
- operare nel rispetto degli altri operatori del mercato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è inoltre fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque, non rispondenti alla realtà in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente.
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a sopravvalutazione di conferimenti di beni in natura, crediti ovvero del patrimonio in sede di trasformazione.
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo della gestione sociale da parte dei Soci o da altri soggetti cui la legge attribuisce poteri di controllo;

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00

RATING DI LEGALITÀ
★★

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Nei rapporti con terzi privati, è fatto divieto agli esponenti aziendali di:

- effettuare elargizioni in denaro o altre utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti, preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori (o a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di essi) di organizzazioni private, al fine di conseguire un vantaggio indebito;
- accettare omaggi e regali o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione e/o opportunità commerciali, etc.) che possano essere interpretati come azioni arrecanti un vantaggio fuori da quanto concesso e descritto nel Decreto;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner aziendali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di business costituito con i Partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Partner esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all'ammontare del compenso in relazione alle prassi di mercato accettate;
- intraprendere (direttamente o indirettamente) azioni illecite che possano, nel corso di processi civili, penali o amministrativi, favorire o danneggiare una delle parti in causa.

È consentita la corresponsione previamente autorizzata di omaggi, atti di cortesia commerciale, purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non potere essere in alcun caso interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio.

Fatto salvo quanto prescritto al paragrafo precedente, per le operazioni di carattere significativo relative alla gestione delle risorse finanziarie, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

a) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

b) siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
c) il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione;
d) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il processo decisionale deve essere verificabile;
e) l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità;
f) in caso di operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia quantitativa stabilita, la motivazione possa essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
f) in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita, la motivazione debba essere analitica.

L'organo amministrativo, o il soggetto da esso delegato, stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica è data informazione all'Organismo di Vigilanza.

Per le procedure specifiche in ordine a:

- acquisto di beni e servizi in generale;
- acquisto di beni e servizi di piccola entità per fabbisogni estemporanei legati alla produzione, ai montaggi e ai servizi generali;
- gestione delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;
- gestione di imposte, tasse, diritti e tributi vari

ad integrazione di quanto già indicato, si rimanda alla procedura Ciclo Passivo.

Gestione del bilancio d'esercizio

Il personale e le Funzioni responsabili coinvolte nella gestione del bilancio d'esercizio sono tenuti, senza distinzione od eccezione alcuna, all'osservanza delle prescrizioni qui descritte.

- Le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività della Società devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza;
- Tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione dei bilanci e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale;
- La rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, devono avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati;

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00
RATING DI LEGALITÀ

- l'Organo Amministrativo cura che la bozza di bilancio e tutti i documenti contabili, siano completi e messi a disposizione dei soci nei termini di legge;
- La redazione del bilancio d'esercizio deve essere effettuata sulla base dei principi contabili nazionali statuiti dal OIC e, ove mancanti, in conformità ai principi internazionali (IAS/IFRS). Eventuali variazioni non giustificate nell'applicazione dei principi contabili stabiliti dalle procedure, devono essere tempestivamente segnalate al Vertice Aziendale e all'Organismo di Vigilanza;

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nel presente protocollo (con particolare riferimento alla documentazione a supporto delle valutazioni e delle registrazioni contabili) deve essere archiviata e conservata a cura del Resp. Amministrazione, o di altro soggetto espressamente delegato.

Operazioni relative a strumenti finanziari

Per le operazioni significative, relative all'acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato e alla stipulazione di contratti derivati non negoziati su mercati regolamentati italiani ed europei, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

a) definizione e formalizzazione di una policy riguardante la gestione degli investimenti finanziari e dei rischi collegati, l'identificazione degli strumenti finanziari non quotati che possono essere oggetto di operazioni da parte della società, dei relativi livelli quantitativi di autorizzazione e approvazione, delle controparti con le quali tali operazioni possono essere di norma effettuate e dei limiti fissati per la gestione degli investimenti e dei rischi collegati;

b) definizione e formalizzazione di principi e regole operative concernenti il compimento di operazioni su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, laddove necessario differenziando le regole in funzione della tipologia di strumento finanziario e della motivazione dell'operazione. Tali procedure devono contenere la definizione dei soggetti competenti a decidere le operazioni, ad attuarle e ad effettuare attività di controllo e vigilanza sulle stesse;

c) qualora la controparte negoziale non sia un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza prudenziale, di correttezza e di trasparenza conformi alla legislazione dell'Unione Europea, la funzione competente all'assunzione della decisione fornisca una documentata motivazione dell'operazione e del prezzo stabilito per la stessa.

10. PARTE SPECIALE F - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

10.1 Princìpi generali

In ordine alle fattispecie richiamate dall'art. 25 quinquies e ai fini della presente analisi, va rilevato come il rischio reato può apparire astrattamente configurabile solo con riferimento all'art. 603 bis c.p., la cui violazione prevede per l'Ente la comminazione delle stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" (art. 600 c.p.), "Tratta di persone" (art. 601 c.p.) e "Acquisto e alienazione di schiavi" (art. 602 c.p.), e nello specifico:

- sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01, senza esclusioni, per una durata non inferiore ad un anno;
- interdizione definitiva dall'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

Appare dunque evidente la pericolosità insita nella previsione di tali sanzioni estreme, collegate ad un reato non più limitato a chi svolge attività organizzata di intermediazione e legato a violenza e minaccia come elementi costitutivi, ma semplicemente connotato da "uno sfruttamento" i cui indici si rinvengono nella semplice reiterazione di condotte di retribuzione difforme, violazione delle norme su orario, riposo, aspettativa e ferie o nella mera sussistenza di violazione delle norme antinfortunistiche, anche non tali da esporre a pericolo il lavoratore.

Il tutto con l'unico connotato caratteristico dell'esistenza di uno "stato di bisogno" del lavoratore di cui il reo approfitti.

Tuttavia, si rileva come, a contemperamento di una siffatta estensione nella possibile applicazione della norma, si debba considerare la natura dolosa del reato in esame con la conseguenza che le condotte costituenti "indice di sfruttamento" rileveranno solo ove dolosamente preordinate a sottoporre "i lavoratori a condizioni di sfruttamento" con consapevolezza e volontà di approfittare "del loro stato di bisogno".

10.2 Leggi di riferimento

Art. 25 quinquies d.lgs.n. 231/01 - Delitti contro la personalità individuale

4. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) *per i delitti di cui agli articoli 600, 601 ((, 602 e 603-bis,)) la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*

b) *per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*

c) *per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

5. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

6. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

I reati previsti dall'art. 25 quinquies D.lgs.n. 231/01 sono di seguito indicati con testo e rubrica degli articoli richiamati.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

10.3 Analisi dei rischi

I reati potenzialmente configurabili alle attività sono stati individuati – previa analisi dei rischi (risk assessment) cui si rimanda – nelle seguenti fattispecie:

Art.25 quinquies D. lgs. n.231/2001	***Rischio basso***
Reati configurabili	**Attività e prassi aziendali a rischio reato**
– Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	**Processo di costruzione e gestione del contratto** Gestione delle attività **Gestione delle risorse umane** Assunzione e amministrazione del personale Gestione ed esecuzione dei contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza professionale che non rientrano nel processo di approvvigionamento Pagamento delle retribuzioni e gestione degli adempimenti in materia fiscale e contributiva **Gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro** Definizione delle responsabilità per la sicurezza e valutazione dei rischi Costi e Oneri per la sicurezza Controllo operativo per la sicurezza (sedi, cantieri, impianti e attrezzature) Formazione del personale in tema di sicurezza Visite mediche obbligatorie

10.4 Presidi di controllo e prevenzione

Il personale e le Funzioni responsabili coinvolte nella gestione del personale sono tenuti senza distinzione od eccezione alcuna, all'osservanza delle prescrizioni qui descritte.

- il calcolo delle retribuzioni è basato su quanto previsto contrattualmente nel rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, alla aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- L'instaurazione di rapporti di lavoro, la definizione di obiettivi e l'erogazione di riconoscimenti di carriera, di incentivi e di benefit può essere effettuata solo da soggetti in posizione di vertice, muniti di adeguati poteri;
- Di tutte le fasi della selezione, assunzione, promozione ed erogazione di incentivi e di benefit deve essere garantita adeguata tracciabilità e documentazione;
- L'instaurazione e la prosecuzione di rapporti di lavoro è consentita soltanto in base a contratti di lavoro conformi alla normativa applicabile;
- La selezione di personale deve avvenire esclusivamente sulla base di criteri di rispondenza ai requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della mansione per la quale si richiede l'instaurazione del rapporto. I requisiti professionali dei candidati devono essere determinati formalmente dalla funzione richiedente, prima dell'avvio del processo di selezione;
- Il calcolo delle retribuzioni deve essere strettamente basato su quanto previsto contrattualmente e sulle effettive ore lavorate e sulla qualità del lavoro svolto.

E' inoltre fatto esplicitamente divieto di:

- Corrispondere al lavoratore una retribuzione palesemente difforme dai parametri di riferimento riportati nei collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- Sottoporre il lavoratore a turni di lavoro che sforino il limite del monte ore di lavoro giornaliero, o negare il giorno di riposo settimanale;
- Rifiutare la concessione di ferie o dell'aspettativa obbligatoria (maternità, malattia, carica elettiva) senza alcuna adeguata motivazione;
- Sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro che violino la normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- Sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Ad integrazione di quanto su esposto, e per la puntuale regolamentazione dei rapporti di lavoro, si rimanda alle procedure che coinvolgono le risorse umane (P11 e P13) nel sistema di gestione integrato.

11. PARTE SPECIALE G - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME

11.1 Princìpi generali

L'art. 25 septies, primo comma, del Decreto introduce tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 25[1], del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del D.Lgs. n. 81/2008.

L'art. 25 septies, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 del Codice Penale, nonché quello di lesioni personali colpose qualora questi siano commessi, in generale, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa.

Per comprendere appieno la stretta connessione che esiste tra sistema di gestione dei rischi sicurezza e normativa a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è opportuno infine richiamare l'art. 30 T.U. 81/2008, che realizza una vera e propria saldatura tra i due corpi di legge. L'art. 30, rubricato modelli di organizzazione e di gestione, individua gli aspetti che deve nello specifico soddisfare il modello adottato ex d. lgs. n. 231/2001 per rispondere alle esigenze di prevenzione appositamente dettate dal TU introdotto nel 2008 (ad es. un'attenta valutazione dei rischi, il rispetto di determinati standard tecnici nell'impiego di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici ecc.). Al co. 5 lo stesso art. 30 prevede altresì che, «in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti

[1] Tale ultima disposizione stabilisce che, nei casi previsti dall'art. 55, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero nelle ipotesi in cui il datore di lavoro omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'art. 17, comma I, lett. a), ovvero lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'art. 28, e viola le disposizioni di cui all'art. 18, comma I, lett. q) e z) prima parte, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d, e, f, ovvero:
- aziende industriali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 334/99, soggette all'obbligo di notifica o rapporto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni nucleari o che impiegano a qualsiasi titolo materiale radioattivo o che smaltiscono rifiuti radioattivi (D.Lgs. 230/1995, artt. 7, 28 e 33);
- nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.

b) nelle aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici "gravi" (art. 268, I comma, lett. c e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutanti e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV ("cantieri temporanei o mobili") del D.Lgs. n. 81/2008 e caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

conformemente alle Linee guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al Sistema di gestione ISO 45001 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti».

Da ciò consegue che un sistema integrato di gestione della sicurezza consente di fondere le finalità preventive di diversa ispirazione in un unico e più efficace impianto normativo interno.

Al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, vengono di seguito riportate una serie di definizioni inerenti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 (e s. m. i.), cioè il cd. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"), nonché da ulteriore normativa specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, si intende:

- **Datore di Lavoro,** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP),** il soggetto in possesso dei requisiti indicati dall'art. 32 D. Lgs. 81/08, formalmente incaricato dal Datore di Lavoro per il coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- **Medico competente,** il medico, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 D. Lgs. 81/08, formalmente nominato dal Datore di Lavoro, il quale collabora con l'ente nella valutazione dei rischi, effettuando in particolare la sorveglianza sanitaria, oltre a tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. 81/08;
- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS),** la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR),** si intende il documento che analizza e valuta l'insieme dei rischi esistenti, redatto a seguito di adeguata valutazione degli stessi, che resta tale fino a modifiche nel tipo di attività e/o rischi specifici, tenendo altresì in considerazione, a titolo esemplificativo: l'individuazione delle specifiche misure adottate dall'ente per la prevenzione e la protezione, i dispositivi di protezione individuale utilizzati dai lavoratori e la loro idoneità rispetto all'attività svolta, le verifiche periodiche svolte ed i programmi di formazione di dipendenti/collaboratori pianificati dall'ente;
- **Dispositivi di protezione individuale (DPI),** i dispositivi per la protezione dei lavoratori esposti a qualsivoglia rischio, i quali vengono distribuiti a dipendenti/collaboratori, con garanzia, da parte dell'ente, dell'idoneità degli stessi e del loro buono stato di funzionamento.

11.2 Leggi di riferimento

Art. 25 septies d.lgs. n. 231/01 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul*

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00
RATING DI LEGALITÀ

lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

I reati previsti dall'art. 25-septies del D.lgs.231/2001 sono di seguito indicati con testo e rubrica degli articoli richiamati:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima , della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239 Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (artt. 589, comma 2 e 590, comma 3, codice penale), ai fini del presente Modello si intende per "lesione" l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta. La lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l'udito, o di un organo, ad

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00
RATING DI LEGALITÀ

esempio l'apparato dentale, ovvero, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita (totale) di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima ovvero, ancora, l'aborto della persona offesa. Non assume alcuna rilevanza ai nostri fini la lesione lieve o lievissima. Si configura, invece, un "omicidio" nel momento in cui una condotta violenta produce la morte di un individuo, ossia la definitiva perdita di vitalità dello stesso.

Sotto il profilo oggettivo, la responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l'Ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi. A titolo esemplificativo, l'Ente non attua la formazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. 81/2008 al fine di conseguire un risparmio di denaro.

Le sanzioni comminabili ai sensi del D.lgs.231/2001 sono particolarmente gravose per l'ente riconosciuto colpevole, potendo consistere in sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, divieto di contrattare con la PA, sospensione o revoca autorizzazioni, licenze o concessioni, etc.) da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno di durata, e in sanzioni pecuniarie, calcolate secondo il sistema delle quote e, ad oggi, valorizzabili tra un minimo di € 64.500,00 e un massimo di € 1.549.000,00. L'articolo 30 del d.lgs.81/2008, in coordinamento con lo schema di cui al D.lgs.231/2001, a cui espressamente fa rinvio, prevede che laddove l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e gestione idoneo ad assicurare la conformità ai requisiti ed obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, possa ottenere l'esclusione della sua responsabilità. In base a tale norma, il sistema aziendale deve assicurare l'adempimento dei requisiti ed obblighi relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove previste per legge;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00

E' inoltre statuito che il modello organizzativo e gestionale debba prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività previste e, in ogni caso, prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

11.3 Analisi dei rischi

I reati potenzialmente configurabili alle attività sono stati individuati – previa analisi dei rischi (risk assessment) cui si rimanda – nelle seguenti fattispecie:

Art.25 sexies D. lgs. n.231/2001	***Rischio medio***
Reati configurabili	***Attività e prassi aziendali a rischio reato***
– Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) – Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	**Gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro** Definizione delle responsabilità per la sicurezza e valutazione dei rischi Costi e Oneri per la sicurezza Controllo operativo per la sicurezza (sedi, cantieri, impianti e attrezzature) Formazione del personale in tema di sicurezza Visite mediche obbligatorie **Gestione del sistema ambientale** Definizione delle responsabilità per l'ambiente Analisi dei rischi ambientali Gestione dei rifiuti Formazione sugli aspetti ambientali

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00
RATING DI LEGALITÀ

	Controllo operativo per l'ambiente – controllo di efficienza degli impianti e loro manutenzione

11.4 Presidi di controllo e prevenzione

Le Linee Guida di Confindustria evidenziano, con riguardo alla inventariazione degli ambiti aziendali, che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali. Pertanto, quale attività sensibile ai sensi del D.lgs.n.231/2001, si rileva la più ampia attività di gestione del sistema di prevenzione e protezione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

L'attività in esame consiste nell'adozione delle misure di prevenzione previste dalla normativa antinfortunistica e nell'osservanza dei principi generali che impongono di svolgere l'attività produttiva in modo che non derivino conseguenze dannose ai prestatori di lavoro, in particolare:

- il rispetto della normativa vigente applicabile alla realtà aziendale;
- definizione di struttura organizzativa e ruoli coinvolti nella gestione degli aspetti di sicurezza;
- valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
- le misure protettive al fine di renderle adeguate a contenere o eliminare i rischi;
- le emergenze;
- l'attività di sorveglianza sanitaria;
- la formazione del personale sui temi della sicurezza;
- le attività di manutenzione e verifica di macchinari/impianti;
- gestione delle riunioni periodiche di sicurezza e della documentazione e delle attività, ove prevista per legge.

Collegato al processo in esame è la gestione delle visite ispettive in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Elemento fondamentale per l'individuazione dei rischi relativi al compimento dei reati di cui alla presente sezione è il cosiddetto Documento di valutazione dei rischi, già indicato dal Decreto legislativo 81/2008, nel quale vengono identificati e valutati i rischi eventuali in relazione alle norme infortunistiche ed alla tutela nei luoghi di lavoro.

Per garantire il corretto e pieno adempimento dei sopra citati obblighi da parte dell'ente, tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a:

- adeguarsi e rispettare tutte le norme di legge e le Procedure Gestionali interne dell'ente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- astenersi dall'intraprendere azioni suscettibili di minacciare la propria incolumità, nonché quella dei colleghi e, più in generale, della popolazione e dell'area circostante;
- partecipare ai corsi di formazione programmati dall'ente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- indossare i DPI consegnati dall'ente, ove previsti, secondo le modalità a loro espressamente comunicate, astenendosi dal disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti tali dispositivi;
- accedere unicamente alle aree di lavoro per le quali si è stati espressamente autorizzati;

- identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione e nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree a soggetti non autorizzati ai lavori;
- comunicare tempestivamente al RSPP, nonché all'OdV, qualsivoglia informazione relativa ad infortuni avvenuti a collaboratori/dipendenti nell'esercizio della propria attività professionale che possano avere impatti sui regimi di responsabilità ex Decreto 231, anche qualora il verificarsi dei suddetti avvenimenti non abbia comportato la violazione del Modello;
- segnalare prontamente all'OdV possibili aree di miglioramento e/o eventuali gap procedurali riscontrati sul luogo di lavoro sia da parte di soggetti con responsabilità codificate in termini di sicurezza (es., RSPP, Medico Competente, ecc.) sia da parte dei soggetti in posizione apicale che abbiano ricevuto apposite segnalazioni in tal senso da parte dei propri collaboratori.
- È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti in questa Sezione e che possano essere occasioni di:

- infortunio in itinere, dovuto ad un incidente stradale durante i trasferimenti;

- impatti fisico-traumatici (inciampi, cadute, tagli, abrasioni, ect.) di diversa natura connessi alle caratteristiche inerenti all'ambiente di lavoro;

- rischi per la salute ricomprendenti anche quelli derivanti dall'esposizione ad agenti fisici che interagiscono con l'organismo umano, quali: microclima (in misura molto contenuta, per effetto eventuale di climatizzazione dell'ambiente per quanto attiene alla temperatura, umidità relativa, ventilazione, calore radiante, condizionamento); illuminazione (livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro in relazione alla tipologia della lavorazione); esposizione a polvere e ad eventuali microrganismi in essa presenti, rischio elettrico, incendio.

Relativamente all'organizzazione della struttura, alla definizione dei ruoli nonché alla predisposizione e aggiornamento della documentazione prevista dalla legge, l'ente:

- designa quale RSPP un soggetto interno o esterno all'ente, purché dotato dei requisiti previsti dal D. Lgs. 81/08 e s. m. i., nonché da ulteriore legislazione in materia;
- nomina il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- predispone e costantemente aggiorna il DVR, nonché le rispettive modalità di attuazione e monitoraggio. Tale documento dovrà essere custodito presso i locali dell'ente;
- adotta un registro infortuni da aggiornare sistematicamente ed un registro delle pratiche e delle malattie professionali riportante data, malattia, data di emissione del certificato medico e data di apertura della pratica;

- registra ed archivia tutta la documentazione attestante le visite dei luoghi di lavoro effettuate sia dal RSPP, sia dal Medico Competente, così come tutta la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti prescritti in materia dalla normativa vigente;
- registra ed archivia tutta la documentazione attestante la consultazione del RLS (ove nominato) in merito all'organizzazione delle attività di rilevazione dei rischi.

Inoltre, l'Ente:

- fornisce adeguata informativa ai dipendenti ed ai nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti, ecc,) sui rischi dell'impresa, le misure di prevenzione e protezione adottate, il nominativo dell'RSPP, del Medico Competente e degli eventuali altri soggetti nominati per garantire l'adempimento del D. Lgs. 81/08 e di ulteriore normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- adotta tutte le misure necessarie per la salute e sicurezza dei lavoratori, designando preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- comunica a tutti i lavoratori le misure di prevenzione, fornendo in particolare informazioni in riferimento alle modalità di abbandono, da parte dei lavoratori, della propria postazione e dei locali dell'ente, al verificarsi dell'emergenza;
- effettua la periodica attività di formazione di tutti i dipendenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, adeguandola ai rischi ai quali ciascun lavoratore è esposto nell'esecuzione delle proprie attività;
- predispone e archivia le attestazioni di eventuali interventi formativi programmati, dandone informativa all'OdV.

La Direzione della Green Team S.r.l. consapevole dell'importanza della prevenzione e protezione in ambito Salute e Sicurezza ha implementato all'interno della propria struttura organizzativa un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza conforme alla norma ISO 45001:2018, alla quale si rimanda integralmente per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente parte speciale.

Ha inoltre implementato una specifica politica di Sicurezza denominata *"Stop Work Autorithy"* che attribuisce a ciascun lavoratore il potere di interrompere le attività lavorative quando, a suo giudizio, siano svolte in maniera non sicura.
Lo scopo fondamentale di questa politica è quello di prevenire il verificarsi di ogni tipologia di incidente (infortuni, malattie professionali, danni a beni materiali o all'ambiente).
Per consentire la realizzazione di questa politica e migliorarla nel tempo, la Direzione ha messo a disposizione i mezzi tecnici, economici e umani necessari per mantenere aggiornato costantemente il sistema di gestione. La Direzione si è inoltre impegnata a definire nel tempo obiettivi e traguardi integrati con la gestione operativa che possano essere monitorati, per consentire le necessarie azioni di miglioramento.

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00

RATING DI LEGALITÀ
★★

12. PARTE SPECIALE H - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

12.1 Princìpi generali

L'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità da reato degli enti ai delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita mediante la introduzione dell'art. 25-opties nell'ambito dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01. Inoltre, con l'articolo 3, comma 5 della L. 186 del 2014, l'autoriciclaggio viene introdotto nel novero delle fattispecie presupposto ex D.Lgs. 231/2001, estendendo ulteriormente il già nutrito elenco di reati la cui commissione da parte dei soggetti apicali della Società o dei sottoposti alla direzione degli stessi può far scaturire la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Il perimetro applicativo dell'autoriciclaggio quale reato-presupposto della responsabilità dell'ente è potenzialmente di maggiore ampiezza rispetto ai delitti di riciclaggio e "reimpiego". Invero, il self- laundering manifesta una volta di più la volontà del legislatore di sanzionare (anche) strutture intrinsecamente lecite, che della perpetrazione di reati non fanno la ragione della loro esistenza ma, piuttosto, l'episodico e ancillare disallineamento dei soggetti apicali" o sottoposti rispetto al core business legale.

Il decreto 231 inoltre, è stato di recente oggetto di importanti modifiche che, sia direttamente che indirettamente, hanno aumentato le possibilità per gli enti di incorrere in una eventuale responsabilità amministrativa dipendente dal reato.

Si segnala, infatti, che con il D. Lgs. 184 del 2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti" è stato introdotto nel decreto 231 il nuovo articolo 25-octies.1 rubricato *"Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".*

Con la previsione di tale norma sono stati quindi introdotti ulteriori fattispecie criminose presupposto della responsabilità amministrativa degli enti fra cui, ad esempio, il delitto di "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" c.p. di cui all'art. 493-ter c.p. o ancora il reato di frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p.

12.2 Leggi di riferimento

Art. 25 octies d.lgs. n.231/01 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis ((, 648-ter e 648-ter.1)) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I reati previsti dall'art. 25 octies del D.lgs.231/2001 sono di seguito indicati con testo e rubrica degli articoli richiamati:

Riciclaggio (art.648-bis c.p.)
1.Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
2.La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
3.La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utili, di provenienza illecita (art.648-ter c.p.)
1.Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
2.La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
3.Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Autoriciclaggio (art.648-ter 1 c.p.)
1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato di riciclaggio si commette con il compimento di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. La specificità del reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, rispetto a quello di riciclaggio, risiede invece nella specifica finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie "lecite".

Per quanto concerne il delitto di autoriciclaggio è evidente come si faccia emergere la volontà da parte del legislatore di tutelare in primo luogo l'ordine economico e la correttezza negli scambi commerciali, sanzionando le condotte di sostituzione, trasferimento e impiego in attività economiche o finanziarie da parte dello stesso soggetto che ha commesso (o concorso a commettere) dei proventi provenienti da un qualunque reato non colposo. Secondo l'opinione dei principali osservatori della realtà fattuale l'ambito di potenziale commissione del reato di autoriciclaggio sarà intimamente connesso alla sfera dei reati tributari.

12.3.1 Analisi dei rischi art. 25 octies

I reati potenzialmente configurabili alle attività sono stati individuati – previa analisi dei rischi (risk assessment) cui si rimanda – nelle seguenti fattispecie:

Art.25 octies D. lgs. n.231/2001	***Rischio basso***
Reati configurabili	**Attività e prassi aziendali a rischio reato**
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]	**Gestione del processo amministrativo e contabile** Gestione del patrimonio societario e tutela di soci e fornitori Contabilità e tenuta delle scritture Trasmissione dati per liquidazione IVA ed imposte sui redditi ed altri adempimenti fiscali e tributari Redazione del bilancio **Gestione delle risorse umane** Pagamento delle retribuzioni e gestione degli adempimenti in materia fiscale e contributiva

	Omaggi, spese di rappresentanza, liberalità e sponsorizzazioni • Individuazione del destinatario della liberalità • Gestione operativa dell'elargizione • Rimborsi e anticipi per missioni e/o trasferte sostenimento delle spese di rappresentanza • assegnazione e utilizzo della carta di credito **Gestione dei rapporti infragruppo** • Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni ecc.) • Partecipazioni societarie • Elaborazione ed approvazione delibere sulla destinazione dell'utile di esercizio nel compimento di azioni del capitale

L'introduzione dell'art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Il 29/11/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 184/2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio".

Tale normativa introduce (per le particolari connessioni con essi), l'art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) dopo le ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio e prevede:

- l'integrazione del delitto di *"Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento"* (art. 493-ter c.p.);
- l'introduzione ex novo del delitto di *"Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informativi diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti"* (art. 493-quater c.p.) che punisce *"chiunque produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati al fine principale di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento o specificamente adottati a tale scopo";*

- l'integrazione del reato di "Frode informatica" ex art. 640-ter c.p. con un'aggravante nel caso *"la condotta produca un trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale".*

L'introduzione del predetto risponde ad un'esigenza specifica: Il continuo processo di dematerializzazione dei pagamenti prospetta invero sfide sempre nuove al legislatore che voglia approntare strumenti di repressione idonei a salvaguardare la sicurezza degli scambi economici e tutelare i consociati da frodi sempre più sofisticate. La risposta normativa a tali fenomeni, infatti, rischia di essere spesso inadeguata rispetto al repentino sviluppo dell'economia digitale e delle tecnologie di pagamento. L'oggetto della condotta contemplato dunque, che fino ad oggi era rappresentato da strumenti "materiali" di pagamento, si estende a tutti gli strumenti di pagamenti diversi dai contanti, tra i quali potranno rientrare anche gli strumenti immateriali.

In caso di configurazione delle fattispecie in esame, si applicheranno all'ente: la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per il delitto di cui all'art. 493-ter c.p. (stessa sanzione prevista per la falsificazione di monete) e la sanzione pecuniaria fino a 500 quote per i delitti di cui agli artt. 493-quater e 640-ter c.p. nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Al comma 2 del nuovo art. 25-octies.1 D.Lgs. n. 231/2001 si prevede poi che *"salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*
- *se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote".*

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni).

La suesposta fattispecie incriminatrice, introdotta nell'ambito dell'art. 25-octies 1. del D.lgs. n. 231/01 ad opera della L. 17/23, sanziona la condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter ovvero i delitti in materia di Riciclaggio. Possono rientrare nella sfera di punibilità prevista dalla disposizione, ad esempio, la nomina fittizia di un prestanome come amministratore di una società, al quale sia attribuita la titolarità del conto corrente bancario della società, con potere di disporre delle risorse della medesima, ovvero, la costituzione di una nuova attività d'impresa

esercitata in forma societaria con la medesima finalità richiamata dalla norma. Il delitto in questione è a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente.

12.3.2 Analisi dei rischi art. 25 octies 1

I reati potenzialmente configurabili alle attività sono stati individuati – previa analisi dei rischi (risk assessment) cui si rimanda – nelle seguenti fattispecie:

Art.25 octies 1 D. lgs. n.231/2001	***Rischio basso***
Reati configurabili	**Attività e prassi aziendali a rischio reato**
– Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) – Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) [introdotto dalla L. 137/2023]	**Gestione del processo amministrativo e contabile** Gestione del patrimonio societario e tutela di soci e fornitori **Gestione dei flussi monetari e finanziari** Gestione della liquidità, pagamenti e incassi **Omaggi, spese di rappresentanza, liberalità e sponsorizzazioni** Individuazione del destinatario della liberalità Gestione operativa dell'elargizione Rimborsi e anticipi per missioni e/o trasferte sostenimento delle spese di rappresentanza assegnazione e utilizzo della carta di credito **Gestione dei rapporti infragruppo** Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni ecc.) Rapporti con soci e organi sociali Partecipazioni societarie Elaborazione ed approvazione delibere sulla destinazione dell'utile di esercizio nel compimento di azioni del capitale

12.4 Presidi di controllo e di prevenzione

Tutti i destinatari del Modello, nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, dovranno agire nel rispetto, oltre che delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice etico, delle procedure aziendali adottate dalla Società in relazione alle attività sensibili indicate al fine di prevenire la commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro di provenienza delittuosa. In particolare, si prescrive a carico degli esponenti aziendali, dei consulenti, dei partner e delle parti terze, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- conservare la documentazione a supporto degli incassi e dei pagamenti, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza, fisica e logica;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con clienti, fornitori e consulenti;
- verificare la congruità economica delle transazioni effettuate (utilizzo di professionisti di fiducia etc.);
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- non effettuare pagamenti o incassi in contanti per importi superiori ai limiti di legge;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata, al fine di prevenire reati di riciclaggio: detti controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- accertarsi dell'identità della controparte, sia essa persona fisica o giuridica, e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce e verificare l'eticità e la solidità patrimoniale e finanziaria della controparte contrattuale;
- instaurare rapporti unicamente con soggetti che godano di una reputazione rispettabile, che siano impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella della Società. A tale fine, i Destinatari coinvolti nella gestione dei rapporti con partner e consulenti d'affari sono tenuti a verificare preventivamente le informazioni disponibili sui soggetti stessi;
- assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi contrari alla legge;
- garantire che eventuali incarichi affidati a soggetti terzi per operare in rappresentanza e/o nell'interesse della Società siano sempre assegnati in forma scritta richiedendo, tramite specifiche clausole contrattuali, il rispetto dei principi comportamentali previsti dal Codice Etico e dal presente Modello;
- vigilare affinché i compensi dei consulenti siano conformi alle condizioni contrattuali e, in ogni caso, coerenti e congrui per la prestazione resa dal consulente/professionista in linea con le condizioni di mercato;

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00
RATING DI LEGALITÀ
★★

- verificare l'effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale di consulenza o di business e, nel caso di versamenti di denaro a consulenti o partners, a titolo di pagamento compensi o anticipi spese, verificare sempre l'effettività degli eventuali stati di avanzamento prima del pagamento;
- consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte;
- vigilare affinché ogni operazione che comporti utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbia una causale espressa e sia documentata e registrata in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- liquidare compensi in modo trasparente, documentabile e ricostruibile ex post.

È fatto esplicito divieto di:

- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
- effettuare pagamenti per cassa, eccetto per particolari tipologie di acquisto, e comunque mai per importi rilevanti;
- effettuare operazioni idonee a favorire la sostituzione e il trasferimento di beni o denaro effettuati allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni o del denaro, quando si abbia fondato motivo per ritenere che provengano da attività delittuosa;
- acquistare, ricevere od occultare denaro o beni ovvero dissimulare la reale natura, provenienza, proprietà dei beni stessi, quando si abbia fondato motivo per ritenere che provengano da attività delittuosa;
- rimettere in circolazione banconote sospette di falsità ottenute in buona fede;
- effettuare incassi, trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti definiti dal D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.;
- effettuare richieste di rilascio ed utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità;
- provvedere all'apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e l'utilizzo di quelli eventualmente aperti presso Paesi esteri;
- assegnare incarichi o instaurare rapporti con partner e consulenti commerciali e finanziari in forma non scritta;

- effettuare pagamenti in favore di partners, consulenti e simili che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e delle prestazioni effettuate;
- intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con soggetti che si sa essere appartenenti o "vicini" ad associazioni di tipo mafioso e/o alla criminalità organizzata in genere.

La Società ha inoltre adottato una specifica procedura al fine di definire in maniera dettagliata, e ridurre il rischio reato, nell'ambito del processo denominato "Ciclo Passivo", il quale comprende le seguenti attività:

A. L'acquisto di beni e servizi in generale, articolato sinteticamente nelle seguenti fasi:
   - Richieste di acquisto;
   - Approvazione richiesta di acquisto;
   - Inserimento sul gestionale aziendale degli ordini di acquisto di beni e servizi;
   - Registrazione dell'evasione/ricezione del singolo ordine di acquisto;
   - Ricezione e contabilizzazione fatture di acquisto;
   - Pagamento (mensilmente) delle fatture in scadenza
B. L'acquisto di beni e servizi di piccola entità dettati dai fabbisogni estemporanei legati ai servizi generali;
C. La gestione delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;
D. La gestione di imposte, tasse, diritti e tributi vari

Il processo nella sua interezza è strutturato e articolato in modo da ridurre al minimo il rischio del verificarsi di eventi che ne possano viziare il corretto funzionamento.

Per tali ragioni per i singoli processi valgono le seguenti regole:

- separazione dei compiti, attraverso una corretta distribuzione dei compiti alle singole funzioni;
- attribuzione di responsabilità alle singole funzioni coinvolte, in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- tracciabilità mediante supporti documentali o informatici delle attività, delle operazioni e delle transazioni svolte da ogni singola funzione.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, e per tutto quanto riguardi – direttamente o indirettamente - le attività su esposte, si rinvia pertanto al contenuto integrale della Procedura ciclo passivo.

Gestione liberalità, omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni

Il personale e le Funzioni responsabili coinvolte nella Gestione di liberalità, omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, sono tenuti senza distinzione od eccezione alcuna all'osservanza delle prescrizioni atte a indirizzare le modalità di gestione e i criteri di assegnazione previsti dai presenti protocolli. Tali attività debbono inoltre prevedere il

monitoraggio delle modalità di spesa e di impiego delle stesse, incluso il controllo contabile sulla corretta imputazione delle stesse.

Le spese di rappresentanza, così come le liberalità in genere sono finalizzate unicamente a mantenere e accrescere il prestigio istituzionale della Società. In nessun modo possono avere lo scopo di condizionare il compimento di attività da parte di figure che rappresentano Enti pubblici o privati. In ogni caso, esse devono essere di valore contenuto.

L'elargizione delle stesse deve essere approvata dalla Direzione.

Di ogni liberalità deve essere garantita adeguata tracciabilità e documentazione.

Con riferimento alle richieste di sponsorizzazioni o contributi, queste potranno essere soddisfatte solo se provengono da enti e/o associazioni che rispondano ai seguenti requisiti:

- che siano dichiaratamente senza fini di lucro;
- che dispongano di regolari statuti e atti costitutivi;
- che siano di comprovato valore culturale o benefico;
- che abbiano finalità, anche indirettamente, riconducibili alla missione della Società o che comportino un beneficio anche indiretto purché sempre coerente con i suoi valori.

Le sponsorizzazioni ed eventuali adesioni ad associazioni di categoria possono essere effettuate solo a seguito di espressa autorizzazione da parte dell'Organo Amministrativo o da funzione espressamente delegata. Le sponsorizzazioni e l'adesione ad associazioni di categoria devono essere oggetto di un accordo scritto con il beneficiario.

Anche le donazioni e le erogazioni liberali di qualsiasi tipo sono effettuate sulla base di criteri prestabiliti e mirano all'accertamento che l'iniziativa sia effettivamente finalizzata a scopi benefici e che essa non dissimuli in alcun modo attività illecite (come attività di riciclaggio, sostegno alla criminalità organizzata o altre attività illegali).

Sono vietati versamenti in contanti o su conti correnti cifrati. Per tutte le sponsorizzazioni, adesioni ad associazioni di categoria, donazioni, iniziative umanitarie e di solidarietà deve essere garantita adeguata tracciabilità e documentazione.

13. PARTE SPECIALE L - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

13.1 Principi Generali

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 (recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al

codice di procedura penale.") ha introdotto il reato presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis, c.p.), inserendo l'art. 25-decies nel decreto 231.

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere. Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

La scelta di reprimere penalmente condotte illecite finalizzate, in via diretta o indiretta, a inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori risulta volta ad adeguare la disciplina interna sui delitti contro l'amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello internazionale, come previsto dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

13.2 Leggi di riferimento

Art. 25 decies d.lgs. n.231/01 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

I reati previsti dall'art. 25 decies D.lgs.n. 231/01 sono di seguito indicati con testo e rubrica degli articoli richiamati.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

In particolare, la facoltà di non rispondere è:

- dell'indagato e dell'imputato;
- dell'indagato e dell'imputato in un procedimento connesso o collegato;
- dei prossimi congiunti dell'imputato quando non abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto non siano stati offesi dal reato;

 dei testimoni, che non possono essere obbligati a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una loro responsabilità penale.

13.3 Analisi dei rischi

I reati potenzialmente configurabili alle attività sono stati individuati – previa analisi dei rischi (risk assessment) cui si rimanda – nelle seguenti fattispecie:

Art.25 decies D. lgs. n.231/2001	***Rischio basso***
Reati configurabili	**Attività e prassi aziendali a rischio reato**
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).	**Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale** – Valutazione e gestione consulenti legali – Rapporti con l'autorità giudiziaria (es. civile, tributaria, giuslavoristica, amministrativa, penale) – Gestione transazioni

13.4 Presidi di controllo e prevenzione

Si riportano di seguito i principi di comportamento a cui i Destinatari del Modello che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione sono coinvolti nelle attività di gestione del contenzioso e dei rapporti con le Autorità Giudiziarie, devono attenersi:

 operare nel rispetto di: leggi e normative vigenti, Codice Etico, Modello Organizzativo;

 gestire i procedimenti giudiziali e stragiudiziali e i contenziosi, in genere, secondo lealtà e buona fede, coltivando l'unico scopo di risoluzione delle liti della Società secondo trasparenza e correttezza;

 mantenere, nel rapporto con l'Autorità Giudiziaria, in ambito di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento di violazioni di legge al fine di comminare sanzioni, un comportamento improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti;

 astenersi da qualsiasi comportamento che possa indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni o a non rilasciare dichiarazioni nell'ambito di un processo penale, civile o amministrativo.

È fatto esplicito divieto di:

- utilizzare lo strumento degli accordi transattivi al fine di generare provviste di denaro e/o altre utilità quale possibile prezzo di attività corruttive;
- promettere o offrire denaro o altre utilità a soggetti, anche facenti parte di controparti private, al fine di procurarsi vantaggi in sede di contenzioso o di conclusione di accordi transattivi;

- porre in essere qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso del procedimento civile, penale o amministrativo;
- adottare illeciti comportamenti (quali ad es. la violenza, illecite pressioni, la minaccia, l'offerta o promessa di denaro o di altra utilità) che possano indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti all'autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
- assumere qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l'effetto, di ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'Autorità Giudiziaria o di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa;
- promettere o offrire denaro, omaggi o altre utilità a soggetti coinvolti in procedimenti penali o persone a questi vicini;
- accettare denaro o altre utilità, anche attraverso consulenti o persone vicine, se coinvolti in procedimenti penali, civili o amministrativi.

Nell'ipotesi eventuale che si verifichi quanto descritto al precedente capoverso, i soggetti indicati in precedenza, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e il Vertice Aziendale per la valutazione del caso e l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

Nel corso dei processi penali, civili, amministrativi e tributari è inoltre fatto divieto di:

- offrire denaro, doni o altra utilità a soggetti della PA (componenti del collegio arbitrale, giudici, periti e consulenti d'ufficio, polizia giudiziaria, ecc.) al fine di ottenere un provvedimento favorevole alla Società;
- fornire informazioni false o alterate in modo da avvantaggiare la Società nel corso del processo;
- intraprendere alcuna azione illecita che possa favorire la Società.

Gestione della documentazione inerente al contenzioso giudiziale e stragiudiziale

Al fine di garantire tracciabilità e trasparenza delle attività sensibili alla commissione del reato di cui sopra, è individuata una Funzione aziendale che dovrà occuparsi della conservazione di tutta la documentazione trasmessa alle Autorità Giudiziarie, anche per il tramite di legali esterni o consulenti di parte, e agli organi competenti per il contenzioso (componenti collegio arbitrale, giudici, periti e consulenti d'ufficio, ecc.).

La Funzione aziendale delegata a gestire il contenzioso, giudiziale o stragiudiziale, deve provvedere a stilare un report a seguito delle diverse fasi in cui si articolerà il procedimento da condividere con l'OdV ove richiesto o nell'ambito dei flussi informativi richiesti.

Il report in questione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- risultato delle fasi in cui si articolerà il contenzioso, comprensivo del dettaglio di eventuali proposte transattive;

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00
RATING DI LEGALITÀ
★★

- indicazione analitica della documentazione inviata o fornita ai Pubblici Ufficiali e a tutte le Autorità Giudiziarie, nonché la decisione di eventuali azioni da intraprendere concordate, ove vi fossero, con i legali o consulenti esterni di competenza, al fine di garantire completezza, veridicità e accuratezza dei dati comunicati;
- risultato delle eventuali riunioni con i legali o consulenti esterni di competenza;
- esito possibile del contenzioso e le passività potenziali.

14. PARTE SPECIALE M – REATI CONTRO L'AMBIENTE

14.1 Princìpi generali

La responsabilità dell'ente è stata estesa ai reati ambientali dal d.lgs. 121/2011, emanato in attuazione della direttiva 2008/99/CE.

L'Unione Europea ha mostrato preoccupazione per la diffusione degli illeciti in materia ambientale, i cui effetti spesso si propagano anche oltre le frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. Ha dunque imposto agli Stati membri di perseguire penalmente condotte che "provochino o possano provocare" pregiudizi all'ambiente e siano tenute "intenzionalmente o per grave negligenza". Per le sole "gravi violazioni" della disciplina europea in materia ambientale, i legislatori nazionali sono stati vincolati a introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive sia per la persona fisica che per l'ente.

I punti cardine della disciplina europea sulla tutela penale dell'ambiente sono dunque tre:

- l'incriminazione di gravi violazioni, dannose o almeno concretamente pericolose per l'ambiente;
- la commissione dei reati con dolo o grave negligenza;
- la previsione di sanzioni caratterizzate da efficacia, proporzionalità e dissuasività.

La disciplina legislativa italiana rispecchia in parte l'impulso proveniente dall'Unione Europea.

Anzitutto, dei reati ambientali presupposto di responsabilità ai sensi del decreto 231 solo alcuni sono concepiti come reati di danno o di pericolo concreto; altri incriminano condotte espressive di un pericolo meramente astratto. Ne consegue che, in questi casi, non è imposto al giudice di verificare in concreto la sussistenza di un pericolo, il quale viene concepito come presupposto della mera condotta illecita. Non essendo richiesta la dimostrazione di un'effettiva pericolosità della condotta, non è ammessa alcuna prova contraria in ordine all'insussistenza del pericolo.

Diversi reati ambientali, poi, colpiscono violazioni meramente formali. Si pensi, per esempio, a talune incriminazioni contenute nel Codice dell'ambiente: scarico di acque reflue industriali senza o in violazione di autorizzazione oppure superando i limiti tabellari fissati dal legislatore (art. 137); gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a), comma 3, primo periodo, comma 5); violazione degli obblighi di comunicazione relativi al trasporto di rifiuti (art. 258);

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00
RATING DI LEGALITÀ ★★

traffico illecito di rifiuti (art. 259) o superamento dei valori limite di emissione in atmosfera di sostanze inquinanti (art. 279).

La maggior parte dei reati richiamati è sanzionabile anche a titolo di colpa. Si tratta quasi sempre di contravvenzioni, come si desume dal tipo di sanzioni irrogabili: arresto e ammenda, in luogo di reclusione e multa, espressive della natura delittuosa del reato, ai sensi dell'articolo 17 del codice penale.

Sul piano della disciplina, dalla qualificazione contravvenzionale discende l'indifferenza, sul piano dell'elemento soggettivo del reato, tra dolo e colpa. La punibilità delle contravvenzioni per colpa, dunque, non esige l'esistenza di una previsione espressa, a differenza di quanto accade per i delitti, ma è sufficiente che la condotta sia cosciente e volontaria (art. 42, ultimo comma, c.p.).

In base a questa disciplina, dunque, gli illeciti ambientali in prevalenza sono punibili indipendentemente dal grado di colpa con cui sono commessi, anche se l'agente ha agito per semplice imprudenza o imperizia. Anche in questa prospettiva sembra profilarsi lo scostamento dalle indicazioni dell'Unione Europea, che vincolano l'incriminazione alla "grave negligenza".

Una simile estensione dell'area del penalmente rilevante si riflette in punto di responsabilità da reato degli enti. I modelli organizzativi, infatti, per aspirare al riconoscimento di efficacia esimente, qualora si verifichino reati ambientali, devono contemplare misure idonee a evitare la commissione di un illecito anche solo per negligenza o imprudenza.

Infine, si segnala che il Decreto-legge n. 136/2013 ha introdotto nel Codice dell'ambiente il nuovo delitto di combustione illecita di rifiuti (art. 256- bis), che sanziona la persona fisica titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata, anche per l'omessa vigilanza sull'operato degli autori del delitto riconducibili all'impresa. In tal caso, ai titolari d'impresa o responsabili dell'attività sono applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 del decreto 231, mentre non è prevista la responsabilità dell'ente.

14.2 Leggi di riferimento

Art. 25 undecies d.lgs.n.231/01 - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

I reati previsti dall'art. 25 undecies del D. lgs. 231/2001 sono di seguito indicati con testo e rubrica degli articoli richiamati:

REATI CONTENUTI NEL CODICE DELL'AMBIENTE (D.LGS. 152/2006)

Scarichi non autorizzati di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (Art. 137 d.lgs. 152/2006)

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le

sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

<u>Considerazioni sulla fattispecie</u>

Seguendo la consueta tecnica di selezione punitiva che caratterizza il D.lgs.231/2001: quella di lasciare fuori dalla responsabilità d'impresa le fattispecie di reato considerate meno gravi, graduando altresì, in base alla stessa gravità, l'applicazione delle "quote" - il D.lgs.121/2011 ha circoscritto la punibilità degli enti ai soli illeciti inquadrabili nei commi 2, 3. 5. 11 e 13. Ciò vuoi dire che le altre ipotesi menzionate nell'articolo di legge non danno luogo a responsabilità ai sensi della 231.

Tale ipotesi di reato consiste, nell'aprire o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure nel continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione siano state sospese o revocate, nel caso si tratti di acque reflue industriali contenentii sostanze pericolose.

Altresì, può consistere nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente.

Ulteriore ipotesi di condotta punibile può consistere nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, che superi i valori limite, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente.

Infine, può consistere nel violare i divieti posti dagli art. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 comma1 lettera a-b, D.lgs. 152/06)

1. Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs 152/06 è punito:

a. *non pericolosi, con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.*

b. *con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

2. *Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2*.*

3. *Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

4. *Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*

5. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

6. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria*

da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. *Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.*

8. *I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.*

9. *Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.*

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, sia pericolosi che non, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
Ulteriore condotta punita è quella della realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, con l'aggravamento di pene qualora si tratti, anche in parte, di rifiuti pericolosi.
Infine, tale ipotesi di reato può consistere nella violazione dei divieti in tema di miscelazione dei rifiuti (art. 183 d.lgs. 152/2006) e nell'effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.
* Va rilevato che l'ipotesi contravvenzionale prevista al comma 2 riguardante il deposito incontrollato non rientra tra i reati presupposto della responsabilità "penale" degli enti posto che l'art. 25-undecies, comma 2, lett. b) del d.lgs. 231/2001, tra i reati presupposto, non menziona le ipotesi di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, ma esclusivamente quelle disciplinate dai commi 1, 3, 5 e 6.

<u>Considerazioni sulla fattispecie</u>

L'Art.256, c. 4, D. Lgs.152/06 costituisce una tipica norma penale in bianco, il cui contenuto è delimitato dalle prescrizioni delle autorizzazioni in relazione alla finalità delle stesse e rappresenta un esempio della sovrapposizione della norma amministrativa con la norma penale poiché viene apprestata una sanzione penale per la violazione di disposizioni, precetti o prescrizioni di natura amministrative ma di particolare rilevanza.
La norma in questione, infatti, riprendendo lo schema delle condotte con "autorizzazione mancante, negata o revocata", contempla una pluralità di fatti penalmente rilevanti attraverso cui si attribuisce rilevanza penale ad una serie abbastanza multiforme di condotte di gestione ed il cui comune denominatore è rappresentato dall'esercizio delle stesse in assenza dei presupposti (cioè, autorizzazione, iscrizione e comunicazione) suscettibili di renderle lecite.
Sotto il profilo della struttura si tratta di un reato di pericolo che si verifica con la semplice inosservanza di una prescrizione (quali ad esempio la previsione dell'autorizzazione) sia che la stessa discenda da previsioni legislative pertinenti al rilascio dell'autorizzazione, sia che derivi da prescrizioni integrative. In particolare il reato de quo è integrato per il solo fatto della mancata osservanza della prescrizione, non occorrendo che la condotta sia idonea alla creazione di una situazione di concreto pregiudizio per il bene giuridico protetto. Non è quindi richiesta la causazione diretta del danno, neppure potenziale.
La particolarità di questa norma, pertanto, sta nel fatto di contemplare una condotta penalmente rilevante avulsa da una effettiva lesione o concreta messa in pericolo del bene ambiente.
La tipicità del fatto è infatti completamente incentrata nella realizzazione, da parte dell'agente, di un ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo da parte della Pubblica Amministrazione, concretizzando così la controversa tipologia di reato di pericolo astratto.

Inoltre, il reato in oggetto, la cui latitudine è tale da ricomprende molteplici condotte individuate nei singoli commi, ha natura permanente, perché l'antigiuridicità perdura fino a quando persiste l'inosservanza della prescrizione (così sent. Cass. III Pen. del 21/05/2008, n.20277).

Le singole condotte contemplate nei diversi commi dell'Art.256 del D. Lgs.152/06, nel più ampio quadro della responsabilità giuridica delle società o enti ed D. Lgs.231/01, sono così schematizzabili:

a) Gestione latu sensu di rifiuti, da intendersi come comprensiva delle attività di:

- raccolta;
- recupero;
- trasporto;
- smaltimento;
- commercio;
- intermediazione;

tutte accomunate dall'assenza di un titolo abilitativo (iscrizione/autorizzazione / comunicazione) ai sensi delle vigenti normative.

In caso di rifiuti pericolosi la pena è aggravata; inoltre l'utilizzo della parola "chiunque" rende destinatario della norma non soltanto i soggetti che svolgano professionalmente attività di trasporto di rifiuti, ma anche chi vi proceda occasionalmente e non svolga professionalmente tale attività.

b) Discarica non autorizzata: da intendersi come l'attività, svolta in forma commissiva, consistente nella destinazione di un fondo alla raccolta e stoccaggio di rifiuti, in assenza dei prescritti titoli abilitativi all'esercizio di siffatta attività. È altresì ammessa la possibilità di un concorso morale da parte del proprietario del fondo che acconsenta consapevolmente alla realizzazione o alla gestione della discarica nel suo terreno. È invece da escludersi la responsabilità del proprietario del sito interessato in caso di abbandono incontrollato ed a sua insaputa di rifiuti sul suolo, dovendo necessariamente procedersi all'accertamento di un comportamento, pure omissivo, di corresponsabilità, quantomeno per specifici elementi di colpa.

La realizzazione di una discarica abusiva permane sino a che perdura l'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo; mentre la gestione della discarica permane sino a che perdura l'attività di conferimento e di manipolazione dei rifiuti.

c) Miscelazione di rifiuti, dovendosi intendere l'attività volta alla diluizione dei rifiuti contenenti sostanze pericolose che si può ottenere sia miscelando due rifiuti allo stato liquido, ovvero aggiungendo semplicemente acqua o elementi oleosi alle sostanze pericolose al fine di diluirne il contenuto.

d) Deposito temporaneo di rifiuti, anche sanitari pericolosi, da intendersi come un accumulo di rifiuti non corrispondente alle prescrizioni imposte dalle vigenti normative.

In particolare possono configurarsi alternativamente:

- un deposito preliminare, se esso è realizzato in vista di successive operazioni di smaltimento o di recupero, il quale è soggetto ad autorizzazione; infatti essendo una forma di gestione dei rifiuti, in assenza della prescritta

autorizzazione o comunicazione in procedura semplificata, risulta sanzionato semplicemente a norma del comma 1, del cit. Art.256;

- una messa in riserva, se è realizzato in vista di successive operazioni di recupero, che ugualmente risulta soggetta ad autorizzazione, sanzionato, a seconda dei casi, come illecito amministrativo, ai sensi dell'Art.255 D. Lgs.152/06) o come reato contravvenzionale, ai sensi comma 2 del l'Art.256 qui in commento;
- un deposito incontrollato o abbandono quando l'accumulo non preclude ad alcuna operazione di smaltimento, amministrativamente o penalmente sanzionato.

Inoltre, per affermazione giurisprudenziale, per esulare dai confini del deposito temporaneo occorrono anche precisi requisiti, sia quantitativi che qualitativi, poiché i rifiuti depositati nel luogo di produzione devono superare i venti metri cubi e, contemporaneamente, il limite trimestrale del tempo di giacenza.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori, dei formulari (art.258, D.lgs.152/06)

1. *I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.*
2. *I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.*
3. *Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro [per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi]. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.*
4. *Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un*

certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale ipotesi di reato consiste nel fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, o nel fare uso di un certificato falso durante il trasporto.

Considerazioni sulla fattispecie

Le condotte sanzionate dall'Art.258, comma 1 sono di due tipi:

- la mancanza della comunicazione;
- l'effettuazione di tale comunicazione in modo incompleto o inesatto.

In caso di ritardo nella presentazione della comunicazione, la giurisprudenza ritiene che ciò integri la violazione in oggetto come se si trattasse dell'omissione della comunicazione; ove il ritardo sia contenuto entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito sono previste riduzioni della sanzione amministrativa pecuniaria.
Apparentemente la norma sembra colpire unicamente il trasportatore per assenza, inesattezza o incompletezza della prescritta documentazione accompagnatoria dei rifiuti. Tuttavia, da una serie di indicazioni evincibili sia dal complesso impianto del D. Lgs.152/06, che per costante posizione giurisprudenziale, la legge pone a carico del produttore-mittente del rifiuto analoga responsabilità, in ossequio al principio comunitario "chi inquina paga". Naturalmente tale responsabilità è esclusa ove il produttore mittente abbia conferito a soggetti autorizzati i rifiuti prodotti e abbia ottenuto la documentazione attestante la corretta chiusura del ciclo di smaltimento nei termini previsti ex lege.
Ove invece manchi uno di tali presupposti, la sua responsabilità potrà essere ritenuta concorrente con quella del trasportatore per i reati di cui all'Art.258, co. 4.
E', quindi, configurabile una posizione di garanzia nei confronti del produttore dei rifiuti, il quale è tenuto a vigilare che i propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche, dovendosi intendere produttore di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, Art.6, comma 1, lett. b), non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.
Sussiste, quindi, responsabilità penale, quanto meno, per colpa se i destinatari della norma non adottino le misure atte ad assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti e se non assolvano l'onere di controllare che il dipendente addetto alla tutela ambientale svolga proficuamente l'incarico ricevuto. In particolare, per quanto di rilevanza nel quadro dell'ampliamento dei reati- presupposto ex D. Lgs.231/01, le condotte sanzionate dal comma 4 sono di due tipi:

- il mancato utilizzo del formulario durante il trasporto;
- il suo utilizzo con l'indicazione di dati incompleti o inesatti.

Entrambe parimenti punite con una sanzione amministrativa pecuniaria).
La norma si riferisce espressamente a rifiuti non pericolosi; nel caso in cui invece si tratti di rifiuti pericolosi troverà applicazione la diversa fattispecie delittuosa, e la correlata sanzione, di cui all'Art.483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico punita con la reclusione fino a 2 anni).

Traffico illecito di rifiuti (art.259, D.lgs.152/06)

1. *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*
2. *Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.*

Tale ipotesi di reato, di contenuto particolarmente tecnico, consiste nel violare le disposizioni del Regolamento CEE n. 259 del 1993 in tema di spedizione di rifiuti.

REATI CONTENUTI NEL CODICE PENALE

Inquinamento ambientale (art.452 bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.*

**Il comma 2 è stato modificato dall'art. 6-ter, comma 3, lettera b) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137)*

Considerazioni sulla fattispecie

Il primo comma del nuovo art. 452-bis c.p. punisce chiunque abusivamente cagioni una "compromissione o un deterioramento significativi e misurabili" di:

- acqua, aria o porzioni estese / significative del suolo o del sottosuolo;

- ecosistemi, biodiversità anche agraria, flora o fauna.

Pertanto, esso è ravvisabile in tutte quelle condotte di danneggiamento delle suddette molteplici matrici all'esito del quale si produca un'alterazione significativa – ma non irrimediabile - del sistema. Superato tale confine, infatti, si versa nel diverso e più grave reato di "disastro ambientale" il quale richiede un'alterazione "irreversibile o particolarmente onerosa" dell'ecosistema.
Innovando rispetto al passato, in cui il delitto ambientale d'inquinamento era sempre ancorato a un esercizio di attività in difetto di autorizzazione ovvero in superamento dei valori soglia, la nuova previsione risulta costruita come delitto di evento e di danno dove – appunto - l'evento di danno è tale compromissione o deterioramento significativo e misurabile. Sul piano probatorio, la qualificazione in termini di delitto di evento, impone la prova di un diretto ed indiscusso rapporto di causalità, sia pure in termini di concausa, fra la condotta e l'evento di inquinamento. Occorrerà pertanto qualcosa in più rispetto al mero superamento formale di valori-soglia predeterminati, e cioè una condotta rilevabile ed individuabile all'interno di un determinato segmento spazio / temporale, ovvero che risulti essere la sommatoria di comportamenti distruttivi ripetuti e consolidati negli anni.
Sul piano della condotta si tratta di un reato a forma libera che prevede la punibilità di chi inquini acque, aria e rifiuti, indipendentemente dalla modalità prescelta; pertanto può risultare integrato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, sia mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso. L'avverbio "abusivamente" riferito alla condotta, infatti, richiama la necessità che la stessa si ponga in violazione di norma ovvero prescrizioni contenute in altre autorizzazioni o titoli abilitativi rilasciati, anche ove non strettamente funzionali alla tutela dell'ambiente (ma per esempio a difesa del territorio, del paesaggio, della salute o del decoro urbano). Occorre inoltre che dalla condotta materiale posta in essere dall'agente derivi una "compromissione" o un "deterioramento" significativo. Il discrimine fra le due situazioni non è agevole: sul piano meramente lessicale la distinzione sembrerebbe riposare unicamente su di una valutazione quantitativa, a seconda del livello di rimediabilità o meno. Tuttavia in ambito normativo tali termini si rinvengono insieme anzitutto nella Legge n. 349 del 1986, art. 18, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dove il "deterioramento" è inteso come una forma di "compromissione". Infine nel T.U.A. (D. Lgs. n. 152/2006) il termine "compromissione" è poco utilizzato, di norma per indicare una situazione di danno potenziale. Sembra perciò potersi desumere una sovrapponibilità tra i due concetti, il cui nucleo comune è rintracciabile nell'evento lesivo derivante dalla condotta dannosa per l'ambiente.
La norma, poi, ancora la lesività dell'evento ad un danno che sia significativo e misurabile: la "significatività" indica una situazione di chiara evidenza dell'evento di inquinamento (ad es. alla luce della sua dimensione), mente la previsione di un coefficiente di "misurabilità" rimanda alla necessità di una oggettiva possibilità di quantificazione. Occorrerà quindi fare riferimento a matrici e parametri scientifici (biologici, chimici, organici, naturalistici, etc.), nel solco di quanto già accadeva rispetto alle precedenti disposizioni ambientali. Sul piano pratico il confine – già contemplato nel T.U.A. - dovrebbe quindi essere rappresentato dal superamento delle concentrazioni delle soglie di rischio (CSR) ove non seguito dalla bonifica del sito.
Per quanto riguarda il momento consumativo, detto reato risulta integrato anche in presenza della compromissione o del deterioramento di uno soltanto dei beni ambientali aggrediti (acqua, aria, suolo, etc.).
Con riferimento all'elemento soggettivo, la norma richiede il dolo, anche in forma eventuale.

Sul piano sanzionatorio l'entità della sanzione in capo all'ente, ove ne sia dimostrata la responsabilità e il connesso vantaggio, può variare da 250 a 600 quote; inoltre, con l'inserimento del comma 1-bis nell'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01 è prevista anche l'applicabilità delle sanzioni interdittive, la cui durata non può essere superiore a un anno.
Si impone, infine, un raffronto con la preesistente definizione di inquinamento ambientale, contenuta nell'art. 5 del T.U.A. (D. Lgs. 152/2006), che definisce l'inquinamento ambientale come "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente…". I primi commenti concordano nell'assegnare a tale norma del T.U.A. una funzione ermeneutica, costituendo cioè il criterio guida alla luce del quale ricostruire, in concreto, tutte le possibili condotte comportanti l'alterazione peggiorativa dell'ambiente, laddove la funzione della novella sarebbe di segnare il momento in cui una condotta di mera alterazione integra il delitto di inquinamento vero e proprio, ricorrendo la connotazione qualitativa e quantitativa ivi descritte.

Delitti colposi contro l'ambiente (art.452 quinquies c.p.)
1.Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
2.Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Considerazioni sulla fattispecie

Con la previsione delle corrispondenti e "confinanti" figure colpose di inquinamento e di disastro ambientale, il presumibile intento del legislatore è la creazione di un'area di portata "assorbente" nel quale ricondurre fattispecie pratiche, spesso numerose, carenti sotto il profilo dell'elemento soggettivo doloso, la cui commissione prevede una riduzione di pena (sino ad un massimo di due terzi) rispetto alle maggiori figure dolose. Secondo i primi commentatori, in tal modo verrebbe accentuato il carattere direttamente precettivo del principio di precauzione contenuto all'art. 3-ter del D. Lgs. 152/2006 ("*Principio dell'azione ambientale*") inteso come principio fondante del sistema di tutela penale dell'ambiente. Nondimeno la stessa giurisprudenza di legittimità, con atteggiamento consolidato, è ferma nel ribadire la necessità di un apprezzamento effettuato in concreto sulla base della prevedibilità e della evitabilità dell'evento dannoso.
Sul piano sistematico, si pone altresì il problema della definizione del rapporto tra la nuova norma ed "antecedenti" condotte di pericolo già contemplate nell'ordinamento come contravvenzioni (quali ad es. l'art. 257 D. Lgs. 152/2006), rispetto al quale dovrà riconoscersi prevalenza a quest'ultime in quanto più recenti, a meno di non ipotizzare che la disposizione abbia una funzione di chiusura del sistema ed intenda coprire solo quei fatti colposi, oggettivamente idonei a cagionare un inquinamento o un disastro ambientale, che non integrino, già di per se stessi, una contravvenzione.

In caso di commissione di tali delitti, inquinamento o disastro ambientale in forma colposa, è prevista l'irrogazione di sanzioni in misura variabile tra le 200 e le 500 quote.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Tale ipotesi di reato consiste, fuori dei casi consentiti, nel distruggere o nel deteriorare compromettendone lo stato di conservazione di un habitat all'interno di un sito protetto.

<u>Considerazioni sulle fattispecie di cui agli artt. 727-bis e 733-bis</u>

Sia la prima, che la seconda fattispecie pongono problemi interpretativi, come peraltro rilevato dai primi commentatori. In particolare con riferimento alla fattispecie dell'Art.727-bis c.p., appare come questione fondamentale l'esatta individuazione della "specie animale o vegetale selvatica protetta". In tal senso, è ben vero che l'Art.733-bis c.p. contiene al comma 2 la precisazione secondo la quale "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE". L'ausilio è però limitato poiché l'interprete è comunque costretto per tale consultazione ad un rinvio ad una disciplina extracodicistica e, per di più, di fonte sovranazionale.

Tale richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CCE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

Sotto il profilo strutturale soggettivo entrambe le norme delineano reati comuni, per la cui commissione non è richiesta una determinata qualifica soggettiva in capo al soggetto agente.

Sotto il profilo oggettivo deve invece escludersi la configurabilità del reato, ove «l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie». Viene quindi introdotta un'ipotesi di irrilevanza penale del fatto, che riproduce fedelmente la previsione contemplata dall'Art.3, lett. f) della direttiva 2008/99/CE. È di tutta evidenza, tuttavia, l'aleatorietà insita nella esatta determinazione della prevista "quantità trascurabile", riferita alla quantità di esemplari o all'impatto sullo stato di conservazione della specie. Sul punto sarà quindi decisivo il ruolo della giurisprudenza, in specie di Cassazione, per fornire linee guida uniformi per i giudici di merito.

Analoghi problemi sembrano porsi con riferimento alla fattispecie dell'Art.733-bis c.p., dove il problema attiene alla delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale ed in particolare sulla determinazione del concetto di 'habitat all'interno di un sito protetto'. Difatti appare dubbio se il citato concetto debba essere riferito a qualsiasi "habitat di specie" per le quali una zona sia classificata come "zona a tutela speciale" a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, ovvero qualsiasi habitat (naturale o di specie) per cui un sito sia designato

come “zona speciale di conservazione” a norma dell'Art.4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE”. Peraltro la definizione giuridica di habitat nella normativa italiana, fa riferimento esclusivamente ad una serie di provvedimenti nazionali settoriali, quali in particolare:

- D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224);
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003);
- D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE";
- D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33);
- D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l'"Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE".

14.3 Analisi dei rischi

I reati potenzialmente configurabili alle attività sono stati individuati – previa analisi dei rischi (risk assessment) cui si rimanda – nelle seguenti fattispecie:

14.4 Presidi di controllo e di prevenzione

Art.25 undecies D. lgs. n.231/2001	*Rischio XXX*
Reati Configurabili	**Attività e prassi aziendali e rischio reato**
• Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) • Delitti colposi contro l´ambiente (art. 452-quinquies c.p.) • Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) • Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul	• Definizione delle responsabilità per l’ambiente; • Analisi dei rischi ambientali del sistema di gestione ISO 14001; • Procedure per la gestione dei rifiuti; • Percorsi di formazione sugli aspetti ambientali; • Controllo operativo per l’ambiente – controllo di efficienza degli impianti e loro manutenzione;

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00
RATING DI LEGALITÀ

suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137) • Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257) • Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) • Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)	

Il Vertice Aziendale valuta eventuali misure di prevenzione degli impatti ambientali negativi, realizzando eventualmente un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo della compatibilità ambientale dell'attività svolta dall'impresa.
Il Vertice Aziendale, inoltre, (anche con il supporto di eventuali preposti e/o figure tecniche idonee):

- Analizza gli specifici impatti ambientali derivanti dalle attività previste e dall'organizzazione della sede;
- Fornisce supporto nell'individuazione dell'eventuale programma delle misure ritenute opportune per garantire la prevenzione dell'inquinamento e la diminuzione dei principali impatti ambientali.

In generale, i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare gli obblighi ed i divieti previsti da:

- legislazione italiana, in particolare il Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/06) ed il Codice Penale;
- legislazione Comunitaria;
- principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico aziendale.

In particolare, vige il divieto di trattare i rifiuti inclusi conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento senza l'osservanza delle vigenti normative nazionali e comunitarie.
È quindi fatto obbligo di:

- Procedere al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti o gestiti per conto terzi;
- monitorare periodicamente l'adeguatezza delle procedure per la gestione dei rifiuti in senso ampio alla situazione aziendale esistente;
- garantire la corretta tenuta della documentazione (ad es. Registro Rifiuti / Formulari) attestante lo smaltimento e la sua archiviazione e la sua gestione da parte di soggetto aziendale delegato, ove previsto dalla legge.

In ordine alla gestione dei rifiuti:

- vengono identificate le principali categorie di rifiuti e le corrette modalità di stoccaggio temporaneo delle stesse, con particolare riferimento a eventuali rifiuti tossici e nocivi e ai rifiuti speciali;
- vengono definite le modalità amministrative di conferimento, gestione e traporto dei rifiuti, inclusi i criteri di verifica delle necessarie autorizzazioni da avere e tenere aggiornate costantemente;
- vengono identificate le responsabilità per la gestione, il conferimento ed il trasporto dei rifiuti;

- vengono stabilite le regole e la responsabilità per la compilazione del Registri di carico e scarico dei rifiuti e dei Formulari (FIR)
- vengono riepilogate le scadenze periodiche previste dalla legislazione vigente (in primis D.Lgs.152/2006)

In ordine alle attività correlate all'uso di sostanze ed eventuale contaminazione del suolo, Il Vertice Aziendale, anche con la collaborazione di consulenze tecniche ad hoc, si assicura che:

- Tutti i lavoratori abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi dell'ambiente e della prevenzione dell'inquinamento;
- Le autorizzazioni connesse con la compatibilità ambientale di propria competenza siano adeguate e mantenute in corretto stato di validità ed efficienza;
- le reazioni in caso di emergenza ambientale siano adeguate;
- siano annotati cronologicamente eventuali incidenti che hanno comportato significativi impatti ambientali;
- vengano poste in essere le registrazioni necessarie per l'effettuazione del riesame del SGRA.
- la sede sia gestita in modo ordinato e si tenga conto delle altre attività che vengono svolte sul luogo, all'interno o all'esterno.

15. PARTE SPECIALE N - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO IRREGOLARE

15.1 Princìpi generali

Il costante processo di armonizzazione degli ordinamenti statuali europei ha determinato la modifica degli artt. 22 e 24 del Testo Unico delle leggi sull'immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) con riferimento alle sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che impiegano manodopera immigrata priva del regolare permesso di soggiorno, andando così a creare una barriera comune a tutti gli Stati al fine di arginare il fenomeno del lavoro nero, in quanto, oltre ad essere deprecabile in sé, falsa la concorrenza tra le imprese e penalizza quelle che operano correttamente e secondo principi etici.

La normativa in esame crea una serie di fattispecie aggravanti alle condotte degli imprenditori che si avvalgano di lavoro nero, sanzioni che spaziano dall'ambito penale (con l'espresso richiamo al reato di sfruttamento del lavoro nero, art. 603-bis c.p.), alla presunzione della trimestralità dell'impiego al fine del computo retributivo, contributivo e fiscale; oltre alla sanzione equipollente al pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente, così come alla responsabilità dell'ente ex D.Lgs.n. 231/2001.

Con riferimento a quest'ultima, il provvedimento in esame (art. 2 del DLgs.109/2012 – disposizioni sanzionatorie), introduce l'art. 25-duodecies al Decreto 231, con la rubrica: *"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*, ove si sancisce: *"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto*

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

Tale enunciato rimanda espressamente al già menzionato Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e, in specie, all'art. 22, relativo al "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato", che al comma 12 statuisce: "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

15.2 Leggi di riferimento

Art. 25 duodecies d.lgs.n.231/01 - Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare

Di recente, il legislatore è ulteriormente intervenuto sulla questione mediante la Legge 17 ottobre 2017 n. 161, entrata in vigore il 19 novembre u.s., che inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater nell'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01, ha introdotto nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente i reati di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 286/1998, il cui contenuto di seguito si riporta:

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

I reati previsti dall'art. 25 duodecies D.lgs.n. 231/01 sono di seguito indicati con testo e rubrica degli articoli richiamati.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. 286/1998)

c. 3. *Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
***c. 3-bis.** Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*
***c. 3-ter.** La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

Favoreggiamento della permanenza clandestina
***c. 5**. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

15.3 Analisi dei rischi

I reati potenzialmente configurabili alle attività sono stati individuati – previa analisi dei rischi (risk assessment) cui si rimanda – nelle seguenti fattispecie:

Art.25 duodecies D. lgs. n.231/2001	*Rischio basso*
Reati configurabili	**Attività e prassi aziendali a rischio reato**
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)	**Processo di approvvigionamento (forniture, attrezzature, macchinari, servizi di manutenzione, prestazioni professionali, appalti e subappalti)** – Valutazione e qualificazione dei fornitori – Selezione del fornitore **Gestione delle risorse umane** – Assunzione e amministrazione del personale – Gestione ed esecuzione dei contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione e/o

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)
Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)
Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it
R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00
RATING DI LEGALITÀ

	consulenza professionale che non rientrano nel processo di approvvigionamento

15.4 Presidi di controllo e prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati in esame si richiamano i principi contenuti nel codice Etico nonché nei presidi e principi generali riguardanti l'assunzione e la gestione del personale, nonché la valutazione e scelta dei fornitori, anche in tema di subappalti.

16. PARTE SPECIALE O - RAZZISMO E XENOFOBIA

16.1 Princìpi generali

L'art. 5 della Legge n. 167/2017 amplia il catalogo dei reati presupposto contenuto nel D. Lgs. 231/2001, introducendo l'art. 25-terdecies, rubricato "razzismo e xenofobia". Con questa disposizione divengono rilevanti, ai fini della responsabilità penale dell'Ente, tutte le fattispecie di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero di istigazione o incitamento a compiere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. In questo modo viene dunque estesa la responsabilità amministrativa derivante da reato dell'Ente, a cui, in caso di commissione dei reati sopracitati, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore a un anno. Qualora la propaganda, l'istigazione o l'incitamento si fondino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Se infine l'Ente è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti sopra indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs. 231/2001.

16.2 Leggi di riferimento

Art. 25 terdecies d.lgs.n.231/01 - Razzismo e xenofobia

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

I reati previsti dall'art. 25 terdecies D.lgs.n. 231/01 sono di seguito indicati con testo e rubrica degli articoli richiamati.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

16.3 Analisi dei rischi

I reati potenzialmente configurabili alle attività sono stati individuati – previa analisi dei rischi (risk assessment) cui si rimanda – nelle seguenti fattispecie:

Art.25 terdecies D. lgs. n.231/2001	***Rischio basso***
Reati configurabili	**Attività e prassi aziendali a rischio reato**

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]	**Processo di approvvigionamento (forniture, attrezzature, macchinari, servizi di manutenzione, prestazioni professionali, appalti e subappalti):** – Valutazione e selezione dei fornitori **Gestione delle risorse umane** – Assunzione e amministrazione del personale – Gestione ed esecuzione dei contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza professionale che non rientrano nel processo di approvvigionamento

16.4 Presidi di controllo e prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati in esame si richiamano i principi contenuti nel codice Etico nonché nei presi principi generali riguardanti l'assunzione e la gestione del personale

17. PARTE SPECIALE P – REATI TRIBUTARI

17.1 Princìpi generali

La legge 19 dicembre 2019 n. 157, nel convertire Il D.L. 124/2019 (cd. Decreto fiscale 2020), oltre a sancire l'allargamento di alcune delle fattispecie di reati tributari e pesanti inasprimenti di pena per gli autori delle stesse, ha modificato il D.Lgs. 231/2001, inserendo l'art. 25 quinquiesdecies che sancisce l'ingresso di alcuni reati tributari tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Il testo dell'art. 25 quinquiesdecies, in realtà, già a distanza di qualche mese dalla sua entrata in vigore, ha subito una importante modifica rappresentata dall'inserimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 75 del 2020 di recepimento della Direttiva PIF, del comma 1 bis.

La Direttiva citata si inserisce nell'ambito di un disegno europeo unitario finalizzato: (i) all'armonizzazione del diritto penale degli Stati membri dell'UE a tutela degli interessi finanziari e (ii) all'introduzione, all'interno dell'ordinamento giuridico dei vari Stati membri, di forme di responsabilità penale a carico degli enti, nell'ipotesi in cui venga commesso un reato "grave" contro il sistema comune IVA ovvero una frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione.

A tal fine, si considera frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, tra l'altro, l'azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in virtù dei quali: (i) si utilizzino o si presentino dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'IVA oppure si ometta di comunicare un'informazione relativa all'IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua, per entrambi i casi, una diminuzione di risorse finanziarie dell'Unione, ovvero (ii) si presenti una dichiarazione IVA esatta per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA (art. 3, par. 2, lett. d), della Direttiva PIF).

In ultimo, si segnala che Il 6 novembre 2022 è entrato in vigore il d.lgs. 156 del 2022 che, concentrando l'attenzione sul diritto penale tributario, modifica le disposizioni di cui agli artt. 6 del d.lgs. 74/2000 (in materia di tentata dichiarazione fraudolenta o infedele) e 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 (in tema di illecito amministrativo dell'ente per reati tributari) con l'obiettivo di rendere l'ordinamento italiano maggiormente conforme alle disposizioni europee in materia di contrasto all'evasione dell'IVA.

L'art. 25 quinquiesdecies prevede l'applicazione di una sanzione a carico dell'ente:

- fino a 500 quote in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per importi uguali o superiori a 100 mila euro, di cui all'art. 2 comma 1 del D.lgs. 74/2000;
- fino a 400 quote in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per importi inferiori a 100 mila euro, di cui all'art. 2 comma 2bis del D.lgs. 74/2000;
- fino a 500 quote in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.lgs. 74/2000;
- fino a 500 quote in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per importi uguali o superiori a 100 mila euro, di cui all'art. 8 comma 1 del D.lgs. 74/2000;
- fino a 400 quote in caso di emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti, per importi inferiori a 100 mila euro, di cui all'art. 8 comma 2bis;
- fino a 400 quote in caso di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del D.lgs. 74/2000;
- fino a 400 quote in caso di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 del D.lgs. 74/2000.

Al secondo comma è stata inserita una circostanza aggravante che comporta un aumento di un terzo della sanzione pecuniaria e che scatta ove, per effetto della commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente abbia conseguito un «profitto di rilevante entità».

Inoltre, all'ente potranno essere applicate anche le seguenti sanzioni interdittive:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 231/2001);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001);
- divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 231/2001).

Per completezza si ricorda anche la misura disciplinata dall'art. 19, in virtù della quale, «*nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto di reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato*» ovvero, «*quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto, la misura ablatoria può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità per un valore pari al prezzo o al profitto*» (c.d. confisca per equivalente).

In via prodromica è anche possibile procedere al sequestro preventivo ex art. 53.

17.2 Leggi di riferimento

Art. 25 quindecies d.lgs. n. 231/01 - Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ((quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore)) a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

I reati previsti dall'art. 25 quinquiesdecies D.lgs.n. 231/01 sono di seguito indicati con testo e rubrica degli articoli richiamati.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2, D. lgs. 74/2000)

Si commette laddove, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, si indichino, in una delle dichiarazioni annuali riguardanti quelle imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti.

In particolare, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 74/2000, "*1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni dalla L. 157/2019, da un lato, ha inasprito il trattamento sanzionatorio, aumentando la sanzione della reclusione ad anni 4, nel minimo, e ad anni 8, nel massimo (in precedenza la sanzione andava da 1 anno e sei mesi a sei anni); dall'altro, ha aggiunto all'articolo 2, dopo il comma 2 il seguente comma: *"2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."*

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (art.3, D. lgs. 74/2000)

Si commette il reato di dichiarazione fraudolenta, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, qualora, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, si indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, sempre che, congiuntamente, ricorrano le seguenti circostanze:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Come precisato dai commi 2 e 3, il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. E, ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Assumono rilevanza, quindi, sia le componenti che incidono sulla base imponibile sia quelle che incidono sulla determinazione dell'imposta, quali i crediti di imposta e le ritenute.

Determinano un decremento della base imponibile oltre ai ricavi, le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive che concorrono alla formazione del reddito (ove si tratti della relativa dichiarazione) o delle basi imponibili (per l'Iva).

Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs.n. 74/2000)

1. *Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a*

dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a. *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*

b. *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

2. *Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

3. *Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)*

Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n.74/2000)

1. *È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

2. *È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.*

3. *Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.*

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8, D. lgs. 74/2000)

1. *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

2. *Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

3. *Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

Il D.lgs. 124/2019, come convertito dalla L. 157/2019, ha incrementato la sanzione prevista (nella precedente formulazione fissata da un minino di 1 anno e 6 mesi ad un massimo di 6 anni) ed aggiunto il comma 2 bis, nel quale si inserisce una pena inferiore nell'ipotesi in cui l'imposta evasa sia inferiore a € 100.000.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10, D. lgs. 74/2000)

Si commette occultando o distruggendo in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti contabili, al fine di evadere o consentire l'evasione di terzi di imposte sul reddito o IVA. Il reato finora è stato punito con la reclusione da 6 mesi a 6

anni, mentre, ai sensi del Decreto Fiscale 2020, in attesa di conversione, sarà punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Non ci sono soglie minime di punibilità.

La condotta sanzionata dall'art. 10 del D.Lgs. 74/2000 è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997.

In altre parole, la fattispecie criminosa dell'art. 10 presuppone l'istituzione della documentazione contabile.

Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda particolarmente difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo "escluso" solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire aliunde elementi di prova.

Indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs.n. 74/2000)

1.È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11, D. lgs. 74/2000)

Sanziona la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Sono inoltre previste le seguenti sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi.

17.3 Analisi dei rischi

I reati potenzialmente configurabili alle attività sono stati individuati – previa analisi dei rischi (risk assessment) cui si rimanda – nelle seguenti fattispecie:

Art.25 quinquiesdecies D. lgs. n.231/2001	***Rischio medio***
Reati configurabili	**Attività e prassi aziendali a rischio reato**

▯ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) ▯ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) ▯ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) ▯ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) ▯ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) ▯ Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) ▯ Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 ▯ Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)	**Rapporti istituzionali** ● Gestione e predisposizione di richiesta di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ● Rendicontazione somme ricevute dalla PA a titolo di contributi, sovvenzioni ecc. **Processo di approvvigionamento (forniture, attrezzature, macchinari, servizi di manutenzione, prestazioni professionali, appalti e subappalti):** ▯ Ricevimento, contabilizzazione e pagamento delle fatture passive **Gestione del processo amministrativo e contabile** ▯ Gestione del patrimonio societario e tutela di soci e fornitori ▯ Redazione dei documenti con valenza amministrativa ▯ Contabilità e tenuta delle scritture ▯ Trasmissione dati per liquidazione IVA ed imposte sui redditi ed altri adempimenti fiscali e tributari ▯ Redazione del bilancio **Gestione dei flussi monetari e finanziari** – Definizione fabbisogni finanziari (budget e/o piano industriale) – Gestione della liquidità, pagamenti e incassi – Acquisizione e gestione di finanziamenti **Gestione delle risorse umane** *3* Pagamento delle retribuzioni e gestione degli adempimenti in materia fiscale e contributiva **Gestione dei rapporti infragruppo** ▯ Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni ecc.) ▯ Investimenti finanziari ▯ Partecipazioni societarie ▯ Elaborazione ed approvazione delibere sulla destinazione dell'utile di esercizio nel compimento di azioni del capitale

17.4 Presidi di controllo e prevenzione

Gli adempimenti fiscali sono svolti in ottemperanza alle disposizioni della normativa tributaria e in collaborazione con le Autorità fiscali; questi sono eseguiti nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa applicabile o dall'Autorità

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00

RATING DI LEGALITÀ
★★

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO CERTIQUALITY UNI EN ISO 9001:2015
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO CERTIQUALITY UNI EN ISO 14001:2015
SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA CERTIFICATO CERTIQUALITY UNI ISO 45001:2018

fiscale, al fine di garantire la piena *compliance* alla disciplina di settore, anche avvalendosi di consulenti esterni di comprovata competenza e professionalità.

Per ciò che concerne tutte le attività e i processi sensibili alla configurazione dei reati tributari, si segnalano i seguenti principi Generali:
È fatto obbligo all'organizzazione di espletare tutte le attività aziendali in conformità a:

- Leggi, regolamenti, o altri provvedimenti vincolanti emessi dallo Stato italiano, ovvero, qualora si effettuino attività all'estero, dallo Stato in cui si svolge l'attività d'impresa;
- statuto societario, procure e deleghe, ordini di servizio, sistema di gestione della qualità, altre disposizioni emesse dall'Azienda con particolare riferimento a tutte le attività che prevedono un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione nella forma di rapporti negoziali ovvero dei flussi informativi;
- il presente Modello di organizzazione gestione e controllo;
- il Codice etico e di comportamento.

Nonché di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto inoltre divieto di:

- porre in essere operazioni soggettivamente inesistenti, ossia con fornitore inesistente o fittizio (cartiera) o privo di struttura aziendale;
- porre in essere operazioni oggettivamente inesistenti, ossia quando l'operazione (bene o servizio acquistato) non è stata mai posta in essere nella realtà (inesistenza oggettiva) oppure è stata posta in essere per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura (inesistenza relativa) oppure quando è fatturata ad un prezzo maggiore rispetto a quello dei beni/servizi acquistati (sovrafatturazione quantitativa);

- porre in essere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- effettuare operazioni inesistenti attraverso l'emissione di fatture o altri documenti attestanti transazioni in tutto o in parte non avvenute, così da consentire al cliente di utilizzarli per indicare elementi passivi fittizi all'interno delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e, quindi, di evadere tali imposte;
- porre in essere un'operazione societaria finalizzata a rendere difficoltosa la riscossione delle imposte dovute a seguito di dichiarazione o a seguito di accertamento al fine di sottrarsi in tutto o in parte ad una procedura di riscossione coattiva di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad esse relative;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi;
- occultare o distruggere le scritture contabili obbligatorie o gli altri documenti fiscalmente rilevanti, anche attraverso l'accesso agli strumenti di archiviazione informatica dei medesimi, con la finalità di rendere impossibile la ricostruzione del reddito imponibile all'Amministrazione finanziaria;
- effettuare transazioni che comportino il coinvolgimento della Società in condotte fraudolente nell'ambito di sistemi internazionali con lo scopo di evadere l'IVA, anche attraverso l'omissione della dichiarazione IVA annuale;
- effettuare compensazioni di crediti d'imposta inesistenti, per i quali non sussistono gli elementi costitutivi e giustificativi degli stessi;
- effettuare compensazioni di crediti d'imposta non spettanti, ossia sorti per una errata imputazione di costi inerenti l'attività d'impresa, oppure corretti ma non ancora esigibili perché non iscritti in dichiarazione, oppure esistenti ma non utilizzabili nell'anno perché superata la soglia massima degli importi compensabili;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o comunque non rispondenti alla realtà della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura, crediti ovvero del patrimonio in sede di trasformazione;

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo della gestione sociale da parte dei Soci o da altri soggetti cui la legge attribuisce poteri di controllo.

Le funzioni responsabili di tali attività, anche esterne, sono tenute senza distinzione od eccezione alcuna all'osservanza delle prescrizioni qui descritte.

- al fine di prevenire eventuali condotte fraudolente, gli adempimenti fiscali e dichiarativi sono posti in essere solo dalle funzioni autorizzate, nel rispetto del principio di separazione dei compiti, ove applicabile in ragione della struttura aziendale;
- Le dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto non devono essere presentate senza la preventiva approvazione e benestare dell'Amministratore Delegato e del Responsabile Amministrativo, secondo quanto stabilito dalla procedura ciclo passivo cui si rimanda;
- gli atti, i fatti e i negozi intrapresi sono rappresentati in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- in tutte le dichiarazioni di natura contabile/fiscale, sono garantite la veridicità e la completezza dei dati esposti;
- sono rispettate le disposizioni normative in materia contabile e fiscale, compresi i termini previsti dalla legislazione applicabile per la presentazione delle dichiarazioni contabili/fiscali e il successivo versamento delle imposte da esse risultanti;
- sono garantite la trasparenza nei rapporti con fornitori e consulenti nonché il controllo sull'effettività delle prestazioni ricevute; è altresì garantita l'effettività delle prestazioni effettuate a clienti e debitamente fatturate;
- le scritture contabili obbligatorie e dei documenti di cui è necessaria la conservazione sono archiviati correttamente;
- i Destinatari sono tenuti a collaborare in modo trasparente con le Autorità fiscali, fornendo ad esse, ove necessario per lo svolgimento di verifiche o l'attività di riscossione, tutta la documentazione e le informazioni richieste, in modo veritiero e completo;
- in caso di operazioni e transazioni con controparti estere e/o con elementi di transnazionalità, i Destinatari di volta in volta coinvolti sono tenuti a portarle all'attenzione della Direzione Amministrativa al fine di essere valutate preventivamente sotto il profilo fiscale, anche attraverso il coinvolgimento di consulente esterno specializzato;
- la redazione del bilancio d'esercizio deve essere effettuata sulla base dei principi contabili nazionali statuiti dal OIC e, ove mancanti, in conformità ai principi internazionali (IAS/IFRS);
- le operazioni finanziarie possono essere effettuate solo in base a documenti giustificativi, approvati da figure collocate ad un adeguato livello gerarchico che ne attestano inerenza e congruità, e opportunamente archiviati;

- i processi di gestione delle risorse finanziarie devono essere regolati da specifica disposizione in cui siano definiti ruoli, responsabilità, poteri di autorizzazione e di firma.
- le operazioni finanziarie possono essere effettuate solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate con limiti di valore, vincoli e responsabilità, secondo quanto stabilito dalla procedura ciclo passivo cui si rimanda;
- qualora la funzione incaricata della registrazione e/o del pagamento di fatture passive abbia il sospetto di non conformità/falsità del documento, l'attività di contabilizzazione o pagamento viene immediatamente sospesa.
- tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nel presente protocollo (con particolare riferimento alla documentazione a supporto delle valutazioni e delle registrazioni contabili) deve essere archiviata e conservata a cura del Resp. Amministrazione o da soggetto diverso appositamente delegato.

Nel caso in cui la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto fosse affidata a terzi esterni alla Società, i terzi stessi dovranno essere vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti di cui sopra.
In particolare, in detti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
b) di impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;
c) di non essere mai stati condannati (o avere richiesto il patteggiamento) e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati Presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;
d) di impegno a rispettare il Modello (ed in particolare le prescrizioni della presente Parte Speciale) e il Codice Etico della Società, ovvero, nel caso di enti, di avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico della Società;
e) di impegnarsi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello;
f) di adeguare il servizio a eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

Inoltre, nei contratti con i consulenti e con i prestatori di servizi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali).

Pagamento di fatture

- I pagamenti sono autorizzati da figura specificamente delegata. Tale sottoscrizione attesta la verifica da parte di questi della congruità della spesa e della conformità della spesa alla normativa aziendale vigente e al Codice etico e di comportamento.

- L'archiviazione della documentazione relativa a pagamenti che attesta chi li ha approvati e firmati è a carico di figura specificamente designata.
- È fatto divieto di effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo.

17.4.1 Presidi di controllo in materia di contabilità generale, corretta formazione delle comunicazioni sociali e del Bilancio, calcolo delle imposte e predisposizione delle dichiarazioni fiscali

La Società, al fine di prevenire reati realizzabili nell'ambito dell'area del processo amministrativo contabile, e quindi nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli Esponenti Aziendali, nell'ambito delle rispettive competenze:

- non emettano fatture o rilasciano altri documenti per operazioni inesistenti in tutto o in parte, al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale ovvero di generare provviste o pagare indirettamente delle corruzioni;
- custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società fa in modo che gli Esponenti Aziendali, o i soggetti esterni appositamente delegati, nell'ambito delle rispettive competenze:

- non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

Sono inoltre attuati i seguenti presidi specifici:

a) <u>Presidi relativi alla contabilità fornitori:</u>

- Controlli sulla classificazione delle forniture (spesabile/capitalizzabile);
- Controlli sull'iter d'approvazione degli ordini di acquisto e sugli approval limits;
- Controlli su eventuali ordini non processati con ordine di acquisto o al di fuori delle procedure autorizzative standard;

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00
RATING DI LEGALITÀ
★★

- Controlli su ricezione bene/servizio rispetto a quanto ordinato;
- Controllo match fattura;
- Autorizzazioni su fatture per pagamento;
- Pagamento di sole fatture autorizzate in payment list e controlli su eventuali eccezioni (es. focus su pagamenti anticipati);
- Controlli di sistema su correttezza n. partita IVA, blocchi di sistema su duplicazioni di fatture, correttezza tax coding e codici IVA, corrispondenza codici IVA a tipologia prodotto, ecc.

b) <u>Presidi relativi alla contabilità clienti:</u>

- Monitoraggio di situazioni anomale nelle condizioni di pagamento accordate (come la concessione di termini eccessivamente lunghi o la previsione di modalità di pagamento inusuali);
- Monitoraggio dell'incasso di crediti commerciali, con evidenziazione di situazioni anomale (quale ad esempio il mancato sollecito di pagamenti);
- Evidenziazione di ampi scostamenti delle condizioni pattuite rispetto alle normali condizione di mercato;
- Per i beni/servizi erogati: verifica della coerenza tra contratti, erogazione, fattura e incasso del credito.

c) <u>Presidi relativi al calcolo delle imposte</u>

- Identificazione di ruoli e responsabilità in materia di compliance contabile e fiscale;
- Abilitazione all'effettuazione delle scritture contabili a sistema solamente per il personale autorizzato;
- Formazione continua del personale dell'Area Amministrazione e aggiornamento normativo;
- Previsione di un controllo volto ad assicurare l'accuratezza e la completezza delle informazioni utilizzate per il calcolo delle imposte;
- Monitoraggio costante, attraverso uno scadenziario, degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- Controlli di dettaglio per evitare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto; nel caso di trasmissione di dati tramite sistemi informativi, svolgimento di un controllo volto a verificare la correttezza dei dati inseriti a sistema ed inviati;
- Controllo formalizzato di completezza e accuratezza delle imposte pagate e sui crediti maturati nei confronti dell'Erario;
- Adeguato controllo sull'accesso ai sistemi informativi, allo scopo di impedire la manipolazione dei dati da trasmettere al soggetto pubblico;
- Controllo volto a verificare che vengano inserite contabilmente solo le scritture propriamente approvate;

- Analisi andamenti (es. liquidazione IVA periodica in linea con andamenti acquisti di periodo);
- Riconciliazioni conti fiscali e controllo poste indetraibili/indeducibili;
- Valutazioni relative alle variazioni in aumento/in diminuzione;
- Valutazioni relative alle perdite pregresse e alle imposte anticipate e differite;
- Approvazione del primo calcolo imposte prima dell'invio al consulente fiscale;
- Revisione delle componenti di reddito non deducibili e non detraibili;
- Verifica professionale calcolo imposte rispetto a vigente normativa (TUIR, normativa nazionale e locale, giurisprudenza tributaria);
- Processi di archiviazione della documentazione a supporto post-dichiarazione.

d) <u>Presidi in materia di predisposizione delle comunicazioni sociali e del bilancio</u>

- Identificazione di soggetti e modalità operative di predisposizione e verifica della documentazione destinata ai soci;
- Chiara determinazione dei dati ed informazioni che ciascuna funzione deve fornire, attraverso i suoi responsabili, per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte alle funzioni responsabili;
- Analisi da parte del CdA della bozza di bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione e dell'eventuale documentazione a supporto;
- Archiviazione di tutta la documentazione relativa alla predisposizione e approvazione del bilancio a cura della Società.
- Definizione dei dati e delle notizie che devono essere forniti all'Amministrazione in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per i relativi documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica;
- Programma di informazione e formazione rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nell'elaborazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali in relazione alle tipologie di reato per le quali il d.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'Organizzazione, in aggiunta a quella personale dell'autore del reato;
- Obbligo per i responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi che costituiscano il risultato di un'operazione di stima e/o valutazione;
- Comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle valutazioni che conducono alla scelta di eventuale soggetto revisore, in base non solo all'economicità dell'incarico, ma anche in base a criteri fondati sulla professionalità e l'esperienza nel settore.

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00
RATING DI LEGALITÀ

Per tutto quanto non espressamente indicato in questa sezione, si rimanda ai presidi della parte Speciale sui Reati Societari nonché alla Procedura Ciclo passivo, in quanto applicabile.

18. PARTE SPECIALE S - REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI

18.1 Princìpi generali

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022 la legge 9 marzo 2022, n. 22 recante le disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

La legge ha l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni mobili, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato, l'ampliamento dell'ambito di applicazione della confisca e l'inserimento di alcuni delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231/2001.

In particolare, il decreto in esame si è così arricchito di due articoli: l'art. 25-septiesdecies "delitti contro il patrimonio culturale" e l'art. 25-duodevicies "riciclaggio di beni culturali".

In riferimento alle pene già previste, l'attuale legge le innalza al fine di una protezione più efficace del patrimonio culturale. È inoltre prevista l'applicazione di circostanze aggravanti o la concessione di circostanze attenuanti al ricorrere di determinate condizioni prestabilite dalla legge.

18.2 Leggi di riferimento

I reati previsti dall'art. 25 septiesdecies D.lgs.n. 231/01: Delitti contro il patrimonio culturale sono di seguito indicati con testo e rubrica degli articoli richiamati.

Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Può essere utile ricordare che, ai sensi dell'art. 10 del DLgs. 42/2004 sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Il medesimo articolo elenca, poi, nei commi successivi, alcune specifiche categorie che possono essere incluse nella definizione e dunque divenire oggetto della tutela penale.

La legge in esame interviene anche sull'art. 240-bis c.p. ampliando – attraverso l'inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali – il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata.

18.3 Analisi dei rischi

Allo stato attuale, non sono stati rilevati processi in collegamento, con le fattispecie sopra richiamate. Seppur improbabile, può accadere che nell'esecuzione di una commessa – pubblica o privata – e durante i lavori di scavo, si

rinviene casualmente un bene che possa definirsi ex post culturale e se ne faccia consapevolmente un uso improprio o illegittimo.
I reati potenzialmente configurabili alle attività sono stati individuati – previa analisi dei rischi (risk assessment) cui si rimanda – nelle seguenti fattispecie:

Art.25 septiesdecies D. lgs. n.231/2001	***Rischio basso***
Reati configurabili	**Attività e prassi aziendali a rischio reato**
Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)	**Processo commerciale: gare ed appalti pubblici, trattative tra privati** - Servizi successivi alla fase di aggiudicazione **Processo di costruzione e gestione del contratto** - Gestione del cantiere di lavoro - Esecuzione di servizi pubblici sulla base di contratti

Art.25 duodevicies D. lgs. n.231/2001	
Reati configurabili	**Attività e prassi aziendali a rischio reato**
3. Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)	**Processo commerciale: gare ed appalti pubblici, trattative tra privati** ○ Servizi successivi alla fase di esecuzione del servizio **Processo di costruzione e gestione del contratto** ○ Gestione del cantiere di lavoro

18.4 Presidi di controllo e prevenzione

Al fine di mitigare il rischio di commissioni di reati contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali, la società adotta politiche tese ad un'analisi preventiva e continua del territorio o del contesto, rivolta ad individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate, possano condizionare l'attività d'impresa, strumentalizzando per il conseguimento di vantaggi illeciti. Per effettuare l'analisi preventiva del territorio, è preliminare la raccolta del maggior numero possibile di dati e di informazioni utili per la conoscenza degli attori operanti nel territorio. E' auspicabile a tal fine - ove ne sussistano le condizioni - una previa interlocuzione con autorità pubbliche e soggetti rappresentativi localmente competenti (prefetti, questori, forza di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento od eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie), diretta ad

acquisire dati, indicazioni, circostanze pertinenti ai fini della rilevazione degli indici di attenzione o dei criteri di valutazione.

Le informazioni ed i dati di conoscenza acquisiti possono risultare utili anche per la selezione dei diversi interlocutori territoriali: dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori.

La prevenzione del rischio descritto comporta una valutazione di affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche o enti) che hanno rapporti con l'azienda. A tal fine possono essere utilizzati indici di attenzione e tra questi:

- sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (art. 3 ss. L. n. 1423 del 1956 e art. 10 L. n. 575 del 1965, abrogate dall' art . 120 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e trasfuse nel decreto legislativo medesimo);
- applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre
- figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di Enti, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- costituzione di Enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od Enti nelle situazioni indicate sub a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- imprese o Enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- intervento, nelle trattative commerciali, di persone od Enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- mancata consegna, qualora richiesto, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti e del certificato antimafia;
- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

Il personale e le Funzioni responsabili interessate a questa attività giudicata sensibile, soprattutto al fine di annullare il rischio che si concorra in un'ipotesi di riciclaggio di beni culturali, sono tenuti senza distinzione od eccezione alcuna, all'osservanza delle prescrizioni relative alla scelta di fornitori e/o subappaltatori indicate nelle altre parti speciali del presente.

19. PARTE SPECIALE T – REATI TRANSNAZIONALI

19.1 Princìpi generali

L'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale, quali i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia.

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessario che sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che il reato:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Il comma 3 dispone poi che, nel caso di condanna per uno dei delitti citati, si applicano all'ente, oltre alla sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231 del 2001, per una durata minima di un anno (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Il comma 4 dell'art. 10, riproducendo il contenuto dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 231, inquadra una circostanza aggravante da cui deriva l'applicazione dell'interdizione definizione dall'esercizio dell'attività. Tale circostanza consiste nell'utilizzo in via stabile dell'ente o di una sua unità organizzativa allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati.

Sede legale
Via Mauro Macchi, 8
20124 Milano (MI)

Unità operativa
Via Plebiscito sn - Contrada Pilata
95045 Misterbianco (CT)

Tel. +39 333 1211796
info@greenteamct.it
greenteamct@pec.it

R.E.A. MI 2738975
P.IVA 05269870878
Capitale Sociale i.v. Euro 200.000,00

Il comma 5 stabilisce le sanzioni da applicarsi alle persone giuridiche in caso di riciclaggio commesso da loro esponenti; la norma prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria all'ente nella misura da 200 a 800 quote in relazione ai reati di: riciclaggio ex articolo 648-bis c.p.; impiego di denaro, beni o utili di provenienza illecita ex articolo 648-ter c.p..

Anche in tal caso, alla condanna consegue l'applicazione delle citate sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, dello stesso decreto legislativo 231/2001, fissandone la durata massima in due anni (comma 6).

E', poi, previsto dal comma 7, che l'ente coinvolto nel traffico di migranti (per i reati di immigrazione clandestina di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico 286/1998) sia soggetto ad una sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 quote oltre che alle indicate sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del D.lgs 231/2001, anche in tal caso di durata massima biennale (comma 8).

19.2 Leggi di riferimento

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Operando il rinvio alle precedenti parti speciali in ordine ai reati associativi per la puntuale disamina delle fattispecie indicate, si richiama in questa sede il reato di cui all'art. 378 c.p.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l´ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell´Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

19.3 Analisi dei rischi

I reati potenzialmente configurabili alle attività sono stati individuati – previa analisi dei rischi (risk assessment) cui si rimanda – nelle seguenti fattispecie:

L. n. 146/2006	***Rischio basso***
Reati configurabili	**Attività e prassi aziendali a rischio reato**
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)	**Processo di approvvigionamento (forniture, attrezzature, macchinari, servizi di manutenzione, prestazioni professionali, appalti e subappalti):** ○ Valutazione e selezione dei fornitori **Gestione delle risorse umane** ○ Assunzione e amministrazione del personale ○ Gestione ed esecuzione dei contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza professionale che non rientrano nel processo di approvvigionamento **Gestione contenzioso e stragiudiziale** ○ Rapporti con l'autorità giudiziaria (es. civile, tributaria, giuslavoristica, amministrativa, penale) ○ Gestione transazioni **Omaggi, spese di rappresentanza, liberalità e sponsorizzazioni** ○ Individuazione del destinatario della liberalità ○ Gestione operativa dell'elargizione ○ Rimborsi e anticipi per missioni e/o trasferte sostenimento delle spese di rappresentanza **Gestione delle operazioni infragruppo** ○ Rapporti con soci e organi sociali ○ Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni ecc.) ○ Attività relative al controllo di gestione dei flussi finanziari infragruppo ○ Investimenti finanziari ○ Partecipazioni societarie ○ Elaborazione ed approvazione delibere sulla destinazione dell'utile di esercizio nel compimento di azioni del capitale

19. 4 Presidi di controllo e prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati in esame si richiamano i principi contenuti nel codice Etico nonché nei presidi e principi generali riguardanti i reati associativi che qui si intendono integralmente riportati.